



Catania, 4 luglio 2022

**INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO
DEL GIORNO 28 GIUGNO 2022**

2) Approvazione dei verbali delle sedute del 10 maggio e del 24 maggio 2022.

I verbali delle sedute del 10 e del 24 maggio 2022, sottoposti all'esame dei signori componenti il Senato, vengono approvati da tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche nelle sopracitate sedute, con l'astensione degli assenti, senza modificazioni.

3) Attivazione procedure di proroga contratti di ricercatore a tempo determinato – parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla proposta di avvio della procedura di proroga di 22 contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo a) stipulati dall'Ateneo tramite i fondi assegnati dal MUR col D.D. n. 407/2018 (Avviso AIM) a valere sul PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, Azione I.2 ed elencati nella tabella di seguito riportata.

DIPARTIMENTO	DATA DELIBERA	RICERCATORE	S.S.D.	S.C.	DATA CESSAZIONE
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE	10/02/2022	ALESSANDRA PINO	AGR/16	07/I1	01/08/2022
		DANIELA VANELLA	AGR/08	07/C1	01/08/2022
CHIRURGIA GENERALE E SPECIALITA' MEDICO- CHIRURGICHE	16/06/2022	MARIA LUISA PISTORIO	MED/22	06/E1	01/08/2022
ECONOMIA E IMPRESA	15/06/2022	CLAUDIA FRISENNA	SECS-P/07	13/B1	02/08/2022
FISICA E ASTRONOMIA	17/05/2022	SERGIO ORAZIO BATTIATO	FIS/03	02/B1	06/08/2022
GIURISPRUDENZA	06/04/2022	AMALIA ORSINA	IUS/17	12/G1	01/08/2022
INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA	12/04/2022	CHIARA CIRCO	ICAR/19	08/E2	06/10/2022
		MICHELA LE PIRA	ICAR/05	08/A3	01/08/2022
		GIUSY PAPPALARDO	ICAR/20	08/F1	01/08/2022
		ANTONELLA PATTI	ING-IND/24	09/D2	01/08/2022
INGEGNERIA ELETTRICA ELETTRONICA E INFORMATICA	22/06/2022	SANTI CONCETTO PAVONE	ING-INF/02	09/F1	01/08/2022
		ROSARIA VOLPE	ING-IND/10	09/C2	01/08/2022
MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE	10/06/2022	GIOVANNI MICALE	INF/01	01/B1	02/08/2022
SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI	08/04/2022	MARIA CRISTINA CAGGIANI	GEO/06	04/A1	01/08/2022
		SALVATORE DISTEFANO	GEO/02	04/A2	01/08/2022
		GABRIELE LANZAFAME	GEO/08	04/A1	01/08/2022

		ANDREA MAGRI'	BIO/11	05/E2	01/08/2022
		ROBERTA PECORARO	BIO/06	05/B2	01/08/2022
SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE	21/02/2022	SAVERIO CANDIDO	MED/04	06/A2	01/08/2022
		GIOVANNI LUCA ROMANO	BIO/14	05/G1	01/08/2022
		NUNZIO VICARIO	BIO/09	05/D1	01/08/2022
SCIENZE CHIMICHE	22/06/2022	ROBERTO FIORENZA	CHIM/04	03/C2	02/08/2022

Le superiori proposte di rinnovo sono state votate singolarmente.

In via precauzionale, nel caso in cui la procedura per la proroga si concluda prima dell'emanazione della graduatoria regionale ovvero nel caso in cui la proposta progettuale non sia destinataria del cofinanziamento di cui all'Avviso 6/2022, si prevede una possibile diversa copertura finanziaria a carico di finanziamenti esterni, come di seguito riportato.

Il costo complessivo delle 22 proroghe biennali oggi sottoposte all'attenzione del consesso, pari a € 2.344.320 (€ 53.280 annui*22) sarà così finanziato:

- € 96.668/20 sul PON R&I 2014-2020, corrispondenti ai 19 mesi del finanziamento PON R&I 2014-2020 (€ 5.087/80, quota mensile del finanziamento complessivo previsto dal D.M. 1062/2021) non utilizzato a seguito delle dimissioni della prof.ssa Domitilla Magni, per la proroga del contratto della prof.ssa Claudia Frisenna;

- € 618.695/78, a carico delle spese generali della prima tranche del finanziamento PON AIM;

- € 1.628.956/02 a carico delle risorse del DM 737/2021.

Nel caso in cui, com'è auspicato, l'Ateneo sia destinatario del cofinanziamento regionale, il costo complessivo di € 2.344.320 sarà coperto come segue.

Il cofinanziamento regionale sull'Avviso 6/2022 per le 22 proroghe biennali ammonta a € 1.108.736/20 (€ 50.397/10*22). L'importo a carico dell'Ateneo pari al 50% della proroga (compresa la differenza tra il costo unitario finanziato dalla Regione ed € 53.280/00) ammonta ad € 1.235.583/80, così finanziati:

- € 61.053/60 sul PON R&I 2014-2020, corrispondenti a 12 mesi del finanziamento PON R&I 2014-2020 (€ 5.087/80, quota mensile del finanziamento complessivo previsto dal D.M. 1062/2021), non utilizzato a seguito delle dimissioni della prof.ssa Domitilla Magni, per la proroga del contratto della prof.ssa Claudia Frisenna;

- € 618.695/78, a carico delle spese generali della prima tranche del finanziamento PON AIM;

- € 555.834/42 a carico delle risorse del DM 737/2021.

4) Procedure di valutazione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 per la chiamata a posti di professore di seconda fascia – parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle seguenti proposte di avvio di procedure di valutazione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, per la chiamata a posti di professore di seconda fascia:

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (delibera del 23 giugno 2022)

candidato da valutare: dott.ssa Concetta FEDERICO

Settore concorsuale: 05/I1 - GENETICA

Settore scientifico-disciplinare: BIO/18 "Genetica"

**Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana”
(delibera del 21 giugno 2022)**

candidato da valutare: dott. Francesco Maria Dimitri PELLEGRINO

Settore concorsuale: 02/B2 - FISICA TEORICA DELLA MATERIA

Settore scientifico-disciplinare: FIS/03 “Fisica della materia”

Le superiori procedure sono state votate singolarmente.

Le risorse necessarie, in caso di esito positivo della procedura di valutazione, sono assicurate dai punti organico relativi all'anno 2023.

5) Procedure di chiamata a posti di professore di I fascia da bandire ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010 – parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle sotto riportate proposte di avvio di procedure di selezione a posti di professore di prima fascia, da bandire ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010:

**Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
(delibera del 13 giugno 2022)**

Settore concorsuale: 01/B1 - INFORMATICA

Settore scientifico-disciplinare: INF/01 “Informatica”

Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite nell' “elenco delle pubblicazioni”.

Lingua straniera: inglese

**Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
(delibera del 16 giugno 2022)**

Settore concorsuale: 08/D1 – PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Settore scientifico-disciplinare: ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana”

Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 15 pubblicazioni inserite nell' “elenco delle pubblicazioni”.

Lingua straniera: inglese

**Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche
(delibera del 16 giugno 2022)**

Settore concorsuale 06/F4 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

Settore scientifico-disciplinare: MED/33 “Malattie apparato locomotore”

Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite nell' “elenco delle pubblicazioni”.

Lingua straniera: inglese

Struttura presso la quale si svolgerà l'attività assistenziale: Unità Operativa Complessa di Ortopedia del Presidio Ospedaliero "G. Rodolico" dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco" di Catania. Pertanto, l'esperienza professionale richiesta per lo svolgimento delle attività assistenziali comprende correzione deformità arti inferiori, ortopedia pediatrica, fratture da fragilità.

Titolo di specializzazione medica necessario per l'espletamento delle attività assistenziali: Specializzazione in Ortopedia

Dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana"
(delibera del 21 giugno 2022)

Settore concorsuale: 02/B2 - FISICA TEORICA DELLA MATERIA

Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite nell' "elenco delle pubblicazioni".

Lingua straniera: inglese

Dipartimento di Scienze Umanistiche
(delibera del 21 giugno 2022)

Settore concorsuale: 10/E1 - FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE

Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/09 "Filologia e linguistica romanza"

Numero massimo di pubblicazioni: 18 (diciotto). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 18 pubblicazioni inserite nell' "elenco delle pubblicazioni".

Settore concorsuale: 10/C1 - TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI

Settore scientifico-disciplinare: L-ART/06 "Cinema, fotografia e televisione"

Numero massimo di pubblicazioni: 18 (diciotto). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 18 pubblicazioni inserite nell' "elenco delle pubblicazioni".

Dipartimento di Giurisprudenza
(delibera del 21 giugno 2022)

Settore concorsuale: 12/H2 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO

Settore scientifico-disciplinare: IUS/19 "Storia del diritto medievale e moderno"

Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute
(delibera del 22 giugno 2022)

Settore concorsuale: 03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI

Settore scientifico-disciplinare: CHIM/08 "Chimica farmaceutica"

Numero massimo di pubblicazioni: 16 (sedici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 16 pubblicazioni inserite nell' "elenco delle pubblicazioni".

Lingua straniera: inglese

**Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
(delibera del 23 giugno 2022)**

Settore concorsuale: 05/C1 - ECOLOGIA

Settore scientifico-disciplinare: BIO/07 "Ecologia"

Numero massimo di pubblicazioni: 16 (sedici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 16 pubblicazioni inserite nell' "elenco delle pubblicazioni".

Lingua straniera: inglese

Settore concorsuale: 04/A4 - GEOFISICA

Settore scientifico-disciplinare: GEO/10 "Geofisica della terra solida"

Numero massimo di pubblicazioni: 16 (sedici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 16 pubblicazioni inserite nell' "elenco delle pubblicazioni".

Lingua straniera: inglese

**Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica
(delibera del 24 giugno 2022)**

Settore concorsuale: 09/E2 – INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA

Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/32 "Convertitori, macchine e azionamenti elettrici"

Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco delle pubblicazioni".

Lingua straniera: inglese

Le superiori procedure sono state votate singolarmente.

Si precisa che il bando verrà emanato una volta verificata la disponibilità di punti organico, secondo le condizioni stabilite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 24 e 26 maggio 2022.

6) Procedure di chiamata da bandire ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 240/2010 – parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, su proposta del Rettore, conferma la propria precedente deliberazione del 24 maggio 2022, assunta sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità medico-chirurgiche con particolare riferimento al numero massimo delle pubblicazioni, ed esprime parere favorevole alla seguente proposta di avvio della procedura di chiamata a posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 240/2010:

Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità medico-chirurgiche

Ruolo: professore di seconda fascia

Settore concorsuale: 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Settore scientifico-disciplinare: MED/40 Ginecologia e Ostetricia (profilo)

Numero massimo di pubblicazioni: 15

Lingua straniera: inglese

Struttura presso la quale si svolgerà l'attività assistenziale: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico – S. Marco"

7) Master: offerta formativa a.a. 2022/2023 – parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito all'offerta formativa Master a.a. 2022/2023 riassunta nella tabella di seguito riportata.

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche					
	Titolo	Direttore	Livello	Rinnovo/Nuova proposta/Ri-presentazione	Note
1	"DISCIPLINE REGOLATORIE DEL FARMACO"	DRAGO F.	II	Rinnovo (XVII ed.)	
2	WELLNES,NUTRACEUTICA E MEDICINA ESTETICA	DRAGO F.	II	Rinnovo (VI ed.)	Il conseguimento del Master rappresenta il titolo di alta formazione di cui bisogna essere in possesso per avviare e operare negli studi privati di medicina estetica
3	POSTUROLOGIA CLINICA E SCIENZE DELL'ESERCIZIO	G. MUSUMECI	I	Rinnovo (VI ed.)	
4	IMAGING MOLECOLARE E TRASLAZIONALE : DALLA PRECLINICA ALLA CLINICA	R. PARENTI	I	Rinnovo (IV ed)	
5	LA GOVERNANCE DEL TRIAL CLINICO	R. BERNARDINI	II	Rinnovo (VIII ed)	
6	DISCIPLINE DELLE DIPENDENZE	R. BERNARDINI	II	Nuova proposta	
7	CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE	k. MANGANO	II	Rinnovo (IV ed.)	
8	BIOINFORMATICA	M.LIBRA	II	Nuova proposta	
9	ONCOLOGIA INTEGRATA TELEMEDICINA E DIRITTO DI CURA	M.LIBRA	I	Nuova proposta	
10	PSICO-NEURO-ENDOCRINO-IMMUNOLOGIA	A.PALMERI	I	Nuova proposta	
Dipartimento di Scienze della Formazione					
11	PSICOLOGIA SCOLASTICA E DEI RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA	E.SAGONE	II	Nuova proposta	Accreditato e inserito nella piattaforma S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e Iniziative di Aggiornamento per i

					docenti)
12	MEDITERRANEAN ARCHEOLOGY AND CULTURAL TOURISM (MAMACT	E. PAPPALARDO	I	Nuova proposta	Master internazionale (solo istituzione) con The BCA (Business College of Athens) Ente capofila. Con apposito Accordo è previsto il rilascio del titolo doppio
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali					
13	MANAGEMENT PUBBLICO DELLO SVILUPPO LOCALE	M. LA BELLA	II	Rinnovo (XII ed.)	Accreditamento e Convenzionamento INPS. Erogazione di borse di studio Rete Gal siciliana
14	CUSTOMER CARE E TUTELA DEI CONSUMATORI	M. AVOLA	I	Rinnovo(XVed.)	Accreditamento e Convenzionamento INPS con erogazione di borse di studio Patrocinio e finanziamento (sottoforma di premi di studio) da parte del Consiglio Nazionale CNCU.
15	SVILUPPO SOSTENIBILE ED ECONOMIE DI PROSSIMITA'	D. ARCIDICONO	II	Nuova proposta	
16	DIRITTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	F. GIUFFRE'	II	Rinnovo (Vi ed.)	E' prevista la collaborazione con l'Università di Messina e l'Università kore di Enna che, con apposito accordo, concorrono alla realizzazione del corso.
17	PROMOZIONE TURISTICA E MANAGEMENT DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE	S.GRANATA	II	Rinnovo (V ed.)	

18	METODOLOGIA e TECNICHE AVANZATE DI RICERCA SOCIALE (MeTARS)	F. MAZZEO RINALDI	II	Rinnovo (III ed.)	Master interateneo -Solo istituzione- Ente capofila, sede amministrativa e didattica del Master è l'Università La Sapienza di Roma. E' stata sottoscritta una convenzione per sancire la modalità interateneo.
Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali					
19	EMBRIOLOGIA CLINICA E SEMINOLOGIA ANDROLOGICA	M.V. BRUNDO	II	Rinnovo (VI ed.)	E' stato modificato il titolo e la durata (adesso è biennale), rimangono invariati gli obiettivi e i contenuti didattici. Si prevede l'erogazione di premi di studio da parte dell'Ordine Nazionale dei Biologi.
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate					
20	STRUMENTISTI DI SALA OPERATORIA	A. DI CATALDO	I	Rinnovo (VII ed.)	
21	MEDICINA LEGALE PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA	C. POMARA	II	Rinnovo (IV ed.)	
22	EMOSTASI E TROMBOSI	E. CACCIOLA	I	Ri-proposizione	
23	EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA DI SANITA' PUBBLICA	A. AGODI	II	Ri-proposizione	
Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche					

24	ODONTOIATRIA DIGITALE	R. LEONARDI	II	Rinnovo (II ed.)	
25	RIABILITAZIONI ORALI COMPLESSE	R. LEONARDI	II	Rinnovo (X ed.)	
26	MEDICINA SUBACQUEA E IPERBARICA	A. GRASSO	II	Rinnovo (VI ed.)	Il Master è attivato in collaborazione con il Consorzio Universitario di Trapani che, con apposito accordo, si fa carico di tutte le spese di trasferta dei docenti che a vario titolo sono coinvolti nella realizzazione del master
27	ANGIOLOGIA	L. DI PINO	II	Rinnovo (V ed.)	
28	LESIONI CUTANEE, PIEDE DIABETICO E AMPUTAZIONI	A. GRASSO	I	Nuova proposta	E' prevista la collaborazione con apposito Accordo di collaborazione con il RO.GA. Srl
29	COLPOSCOPIA DIAGNOSTICA E OPERATIVA E PATOLOGIA HPV CORRELATA	M.T. BRUNO	II	Rinnovo (V ed)	
30	IL MODERNO APPROCCIO PER LA GESTIONE DEL PAZIENTE TRAUMATIZZATO	V. PAVONE	I	Ri-proposizione	
31	PARADONTOLOGIA	G. ISOLA	I	Nuova proposta	
32	ECOGRAFIA CARDIOVASCOLARE AVANZATA	I.P. MONTE	I	Nuova proposta	
Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute					

33	MANAGEMENT IN FARMACIA CLINICA ONCOLOGICA	C. PUGLIA	II	Rinnovo (IVed.)	E' prevista la collaborazione con l'ARNAS Garibaldi. Tale collaborazione sarà disciplinata attraverso un apposito Accordo che prevede l'opportunità di attivare stage formativi presso le Unità Farmaci Antitumorali, dell'azienda e l'erogazione di attività di docenza fornita dalle professionalità esistenti all'interno dell'Azienda.
Dipartimento di Giurisprudenza					
34	DIRITTO DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO	M. MELI	II	Rinnovo (III ed)	
Dipartimento di Agricoltura Ambiente e Alimentazione					
35	VITICOLTURA ENOLOGIA E ENOMARKETING	I.PERI	I	Rinnovo (II ed.)	
Dipartimento di Economia e impresa					
36	MAagementT della Transizione Ecologica di Impresa	A.MATARAZZO	II	Rinnovo (II ed.)	E' prevista la collaborazione con la Società RINA Services S.P.A.
37	RISK & SECURUTY MANAGEMENT	C. SCHILLACI	II	Ri-proposizione	
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura					
38	CONSULENTE IN INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE FORENSE	F.VAGLIASINDI	II	Nuova Proposta	Il master prevede la collaborazione e sponsorizzazione del GITISA(Groupo Italiano di Ingegneria Sanitaria Ambientale) e consistenti finanziamenti da Aziende del settore.
Dipartimento di Fisica e Astronomia					
39	RADIOPROTEZIONE IN AMBIENTE SANITARIO INDUSTRIALE E DI RICERCA	G. POLITI	II	Nuova Proposta	
Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica					

40	POWER ELECTRONICS DEVICES & TECHNOLOGIES	M.CACCIATO	II	Nuova Proposta	Finanziato - con apposito Accordo - dalla ST Microelectronics
Dipartimento di Scienze Umanistiche SDS RAGUSA					
41	A WAY TO THE NORTH.FINDING ONE'S PLACE IN THE NORDIC SOCIETIES AND JOB MARKET	A.SCHININA'	I	Nuova Proposta	E' prevista la collaborazione con l'Università di Messina e che, con apposito accordo, concorre alla realizzazione del corso

8) Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico: offerta formativa a.a. 2022/2023 - parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito all'offerta formativa relativa all'a.a. 2022/2023 riassunta nella tabella di seguito riportata.

1. Lauree ai sensi del D.M. 270/04

Classe	Denominazione	anni attivati	Sede
L 1	Beni culturali	1°, 2° e 3°	Catania
L 2	Biotechnologie	1°, 2° e 3°	Catania
L 5	Filosofia	1°, 2° e 3°	Catania
L 7	Ingegneria Civile, Ambientale e Gestionale	1°, 2° e 3°	Catania
L 8	Ingegneria elettronica	1°, 2° e 3°	Catania
L 8	Ingegneria informatica	1°, 2° e 3°	Catania
L 9	Ingegneria industriale	1°, 2° e 3°	Catania
L 10	Lettere	1°, 2° e 3°	Catania
L 11	Lingue e culture europee euroamericane ed orientali	1°, 2° e 3°	Catania
L 12	Mediazione linguistica e interculturale	1°, 2° e 3°	Ragusa
L 13	Scienze biologiche	1°, 2° e 3°	Catania
L 15	Scienze del turismo	1°, 2° e 3°	Catania
L 16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione	1°, 2° e 3°	Catania
L 18	Economia aziendale	1°, 2° e 3°	Catania
L-18	Management delle imprese per l'economia sostenibile	1°	Ragusa
L 19	Scienze dell'educazione e della formazione	1°, 2° e 3°	Catania
L 20	Scienze e lingue per la comunicazione	1°, 2° e 3°	Catania
L 21	Pianificazione e sostenibilità ambientale del territorio e del paesaggio	1°, 2° e 3°	Catania
L 22	Scienze motorie	1°, 2° e 3°	Catania
L 24	Scienze e tecniche psicologiche	1°, 2° e 3°	Catania
L 25	Scienze e tecnologie agrarie	1°, 2° e 3°	Catania
L 26	Scienze e tecnologie alimentari	1°, 2° e 3°	Catania
L 26	Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei	1°, 2° e 3°	Catania
L 27	Chimica	1°, 2° e 3°	Catania
L 27	Chimica industriale	1°, 2° e 3°	Catania
L 29	Scienze farmaceutiche applicate	1°, 2° e 3°	Catania
L 30	Fisica	1°, 2° e 3°	Catania
L 31	Informatica	1°, 2° e 3°	Catania

L 32	Scienze ambientali e naturali	1°, 2° e 3°	Catania
L 33	Economia	1°, 2° e 3°	Catania
L 34	Scienze geologiche	1°, 2° e 3°	Catania
L 35	Matematica	1°, 2° e 3°	Catania
L 36	Storia, politica e relazioni internazionali	1°, 2° e 3°	Catania
L 39-L 40	Sociologia e servizio sociale	1°, 2° e 3°	Catania
L/SNT1	Ostetricia	1°, 2° e 3°	Catania
L/SNT1	Infermieristica	1°, 2° e 3°	Catania
L/SNT2	Tecnica della riabilitazione psichiatrica	1°, 2° e 3°	Catania
L/SNT2	Fisioterapia	1°, 2° e 3°	Catania
L/SNT2	Logopedia	1°, 2° e 3°	Catania
L/SNT2	Ortottica ed assistenza oftalmologica	1°, 2° e 3°	Catania
L/SNT2	Terapia occupazionale	1°, 2° e 3°	Troina (EN)
L/SNT3	Dietistica	1°, 2° e 3°	Catania
L/SNT3	Tecniche audioprotesiche	1°, 2° e 3°	Catania
L/SNT3	Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	1°, 2° e 3°	Catania
L/SNT3	Tecniche di laboratorio biomedico	1°, 2° e 3°	Catania
L/SNT3	Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	1°, 2° e 3°	Catania
L/SNT4	Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	1°	Catania

2. Lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/04

Classe	Denominazione	anni attivati	Sede
LM 2	Archeologia	1° e 2°	Catania
LM 6	Biologia ambientale	1° e 2°	Catania
LM 6	Biologia Sperimentale e Applicata	1° e 2°	Catania
LM 7	Biotecnologie agrarie	1° e 2°	Catania
LM 9	Biotecnologie mediche	1° e 2°	Catania
LM 14	Filologia moderna	1° e 2°	Catania
LM 15	Filologia classica	1° e 2°	Catania
LM 17	Physics	1° e 2°	Catania
LM 18	Informatica	1° e 2°	Catania
LM 22	Chemical Engineering for Industrial Sustainability	1° e 2°	Catania
LM 23	Ingegneria civile delle acque e dei trasporti	1° e 2°	Catania
LM 23	Ingegneria civile strutturale e geotecnica	1° e 2°	Catania
LM 25	Automation engineering and control of complex Systems	1° e 2°	Catania
LM 27	Ingegneria delle telecomunicazioni	2°	Catania
LM-27	Communications Engineering	1°	Catania
LM 28	Electrical Engineering	2°	Catania
LM-28	Electrical Engineering for Sustainable Green Energy Transition	1°	Catania
LM 29	Electronic Engineering	1° e 2°	Catania
LM 31	Ingegneria gestionale	1° e 2°	Catania
LM 32	Ingegneria informatica	1° e 2°	Catania
LM 33	Mechanical Engineering	1° e 2°	Catania
LM 35	Ingegneria per l'ambiente e il territorio	1° e 2°	Catania
LM 37	Lingue e letterature comparate	1° e 2°	Catania
LM 38	Lingue per la cooperazione internazionale	1° e 2°	Catania
LM 39	Scienze Linguistiche per l'intercultura e la formazione	1° e 2°	Ragusa
LM 40	Matematica	1° e 2°	Catania
LM 43	Scienze del testo per le professioni digitali	1° e 2°	Catania
LM 51	Psicologia	1° e 2°	Catania
LM 52	Internazionalizzazione delle relazioni commerciali	1° e 2°	Catania

LM 54	Scienze chimiche	1° e 2°	Catania
LM 56	Economia e management del territorio e del turismo	1° e 2°	Catania
LM 61	Scienze della Nutrizione Umana	1°	Catania
LM 62	Global politics and euro-mediterranean relations	1° e 2°	Catania
LM 63	Management della Pubblica Amministrazione	1° e 2°	Catania
LM 65	Comunicazione della cultura e dello spettacolo	1° e 2°	Catania
LM 67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	1° e 2°	Catania
LM 69	Scienze e tecnologie agrarie	1° e 2°	Catania
LM 70	Scienze e tecnologie alimentari	1° e 2°	Catania
LM 74	Scienze geologiche	1° e 2°	Catania
LM 75	Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio	1° e 2°	Catania
LM 77	Direzione aziendale	1° e 2°	Catania
LM 77	Finanza aziendale	1° e 2°	Catania
LM 78	Scienze filosofiche	1° e 2°	Catania
LM 79	Scienze geofisiche	1° e 2°	Catania
LM 84	Storia e cultura dei paesi mediterranei	1° e 2°	Catania
LM 85	Scienze pedagogiche e progettazione educativa	1° e 2°	Catania
LM 87	Politiche e Servizi Sociali	1° e 2°	Catania
LM 88	Sociologia delle reti, dell'informazione e dell'innovazione	1° e 2°	Catania
LM 89	Storia dell'arte e beni culturali	1° e 2°	Catania
LM 91	Data science for management	2°	Catania
LM-Data	Data Science	1°	Catania
LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche	1° e 2°	Catania
LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie	1° e 2°	Catania

3. Laurea magistrale a ciclo unico ai sensi del D.M. 270/04

Classe	Denominazione	anni attivati	Sede
LMG/01	Giurisprudenza	1°, 2°, 3°, 4° e 5°	Catania
LM 4	Architettura	1°, 2°, 3°, 4° e 5°	Siracusa
LM 4	Ingegneria edile-architettura	1°, 2°, 3°, 4° e 5°	Catania
LM 13	Farmacia	1°, 2°, 3°, 4° e 5°	Catania
LM 13	Chimica e tecnologia farmaceutiche	1°, 2°, 3°, 4° e 5°	Catania
LM 41	Medicina e chirurgia	1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6°	Catania
LM 46	Odontoiatria e protesi dentaria	1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6°	Catania

9) Concorso Scuole di specializzazione area medica a.a. 2021/22 - Commissioni di vigilanza – parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole:

- a prevedere circa n. 150/160 unità di personale di vigilanza suddiviso tra responsabili d'aula, corresponsabili, tecnici-informatici e vigilanti in base alla numerosità delle postazioni delle aule che saranno individuate come sedi d'esame;
- a prevedere un'indennità di disagio per i giorni di montaggio e smontaggio delle apparecchiature informatiche, di collaudo e della prova per i responsabili e corresponsabili d'aula e per i referenti informatici; per il personale di vigilanza l'indennità di disagio dovrà essere prevista solo per il giorno della prova. Le eventuali ore in eccedenza che verranno effettuate per tutte le attività funzionali all'organizzazione della prova e quelle del giorno della prova saranno considerate quale lavoro straordinario;
- a estendere la previsione dell'indennità di disagio anche al personale che sarà impegnato nelle attività di vigilanza in occasione delle prove di ammissione alle Scuole di specializzazione di area non medica.

10) PIAno di inCEntivi per la Ricerca di Ateneo 2020/2022 - parere:

a) Linee di intervento 2 dotazione finanziaria;

b) Supporto alla predisposizione di progetti di ricerca di Ateneo.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole:

- alla dotazione finanziaria per l'anno 2022 della Linea di intervento 2 prevista del PIAno di inCEntivi per la Ricerca di Ateneo 2020/2022 (PIA.CE.RI.), fissata per l'anno 2022 in Euro 1.890.000,00. Tale dotazione sarà assegnata ai progetti a conclusione della fase di valutazione della prima annualità attualmente in corso;

- all'approvazione della nuova linea di intervento "Supporto alla predisposizione di progetti di ricerca di Ateneo" che intende finanziare la contrattualizzazione di aziende che operano nel settore della progettazione per creare un sostegno di rilievo al nostro Ateneo nella fase delicata di presentazione di progetti nell'ambito di finanziamenti di programmi di ricerca di interesse di Ateneo con una dotazione finanziaria complessiva fissata per l'anno 2022 in Euro 85.000,00 che verranno assegnati (Euro 5.000,00 per ciascun Dipartimento) ai Dipartimenti a fronte della presentazione delle fatture per costi di consulenza alla predisposizione dei progetti e del progetto sottomesso;

- al conferimento del mandato all'area della ricerca di procedere agli atti consequenziali e necessari.

11) Convenzione con l'I.N.F.N. per il cofinanziamento di due posti di ricercatore a tempo determinato – parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, esprime parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione con l'I.N.F.N. per il parziale finanziamento di due posti di ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 e precisamente:

- un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare FIS/01, settore concorsuale 02/A1 e un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare FIS/02, settore concorsuale 02/A2, per un importo pari a € 75.595,665 per ciascuno dei due posti; il restante importo necessario a coprire il fabbisogno finanziario dei due posti di ricercatore, pari a € 75.595,665 ciascuno, graverà su fondi esterni del bilancio del dipartimento.

12) Addendum all'accordo attuativo del 1 ottobre 2021 per l'attivazione di un nuovo ciclo del corso di laurea in "Terapia occupazionale" a Troina – parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla sottoscrizione dell'Addendum all'accordo attuativo dell'1 ottobre 2021 per l'attivazione di un nuovo ciclo del corso di laurea in Terapia occupazionale a Troina, valido per il triennio accademico 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025.

L'associazione Oasi Maria SS. Onlus, ente finanziatore, si obbliga a erogare l'importo complessivo di € 330.000,00 per coprire metà della spesa stipendiale relativamente ai docenti di riferimento del corso, per i costi di supplenze e contratti e per le attività e le iniziative della didattica nei settori disciplinari presenti nel

corso di laurea e per l'eventuale copertura di posti di ruolo. Tale somma sarà versata in più rate entro il 30 aprile 2025. L'addendum proroga la durata degli accordi attuativi di un ulteriore anno.

13) Protocollo d'intesa con il Ministero della Pubblica Amministrazione – parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito al protocollo d'intesa con il Ministero della Pubblica Amministrazione che ha quale oggetto specifico la definizione di un piano strategico unico formativo per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni.

Il Senato Accademico, inoltre, unanime, esprime parere favorevole alla quantificazione sia del contributo unico omnicomprensivo fisso (oltre al quale sarà dovuta comunque la tassa regionale, pari ad € 140,00 e l'imposta di bollo di € 16,00), sia della sovrattassa per i pagamenti in ritardo, dando mandato al Rettore alla sottoscrizione del protocollo con il potere di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni da concordare con la controparte. Nel testo verranno inseriti i corsi di studio che saranno deliberati dai Dipartimenti interessati, sentiti i rispettivi Consigli di corsi di studio da attivare per l'a.a. 2023/2024 e anche per l'a.a. 2022/2023.

14) Protocollo d'intesa con il Collegio universitario ARCES – rinnovo – parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole al rinnovo del Protocollo d'intesa con il Collegio universitario ARCES scaduto il 7 marzo 2022.

15) Regolamenti didattici dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico: coorte 2022-2023.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, approva, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, tutti i Regolamenti didattici dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, relativi alla coorte 2022-2023, elencati nella tabella di seguito riportata.

Classe	Denominazione
L-1	Beni culturali
L-2	Biotechnologie
L-5	Filosofia
L-7	Ingegneria Civile, Ambientale e Gestionale
L-8	Ingegneria elettronica
L-8	Ingegneria informatica
L-9	Ingegneria industriale
L-10	Lettere
L-11	Lingue e culture europee euroamericane ed orientali
L-12	Mediazione linguistica e interculturale
L-13	Scienze biologiche

L-15	Scienze del turismo
L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
L-18	Economia Aziendale
L-19	Scienze dell'educazione e della formazione
L-20	Scienze e lingue per la comunicazione
L-21	Pianificazione e sostenibilità ambientale del territorio e del paesaggio
L-22	Scienze motorie
L-24	Scienze e tecniche psicologiche
L-25	Scienze e tecnologie agrarie
L-26	Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei
L-26	Scienze e tecnologie alimentari
L-27	Chimica
L-27	Chimica Industriale
L-29	Scienze farmaceutiche applicate
L-30	Fisica
L-31	Informatica
L-32	Scienze Ambientali e Naturali
L-33	Economia
L-34	Scienze Geologiche
L-35	Matematica
L-36	Storia, politica e relazioni internazionali
L-39 & L-40	Sociologia e servizio sociale
L/SNT1	Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)
L/SNT1	Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)
L/SNT2	Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)
L/SNT2	Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale)
L/SNT2	Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di Ortottista ed assistente di oftalmologia)
L/SNT2	Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)
L/SNT2	Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica)
L/SNT3	Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico)
L/SNT3	Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista)
L/SNT3	Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista)
L/SNT3	Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica)
L/SNT3	Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)
LM-2	Archeologia

LM-6	Biologia ambientale
LM-6	Biologia Sperimentale e Applicata
LM-7	Biotecnologie agrarie
LM-9	Biotecnologie Mediche
LM-14	Filologia moderna
LM-15	Filologia classica
LM-17	Physics
LM-18	Informatica
LM-22	Chemical engineering for industrial sustainability (Ingegneria chimica per la sostenibilita' industriale)
LM-23	Ingegneria civile delle acque e dei trasporti
LM-23	Ingegneria Civile Strutturale e Geotecnica
LM-25	Automation Engineering and Control of Complex Systems
LM-27	Communications Engineering
LM-28	Electrical Engineering for Sustainable Green Energy Transition
LM-29	Electronic Engineering
LM-31	Ingegneria gestionale
LM-32	Ingegneria informatica
LM-33	Mechanical Engineering
LM-35	Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-37	Lingue e letterature comparate
LM-38	Lingue per la cooperazione internazionale
LM-39	Scienze Linguistiche per l'intercultura e la formazione
LM-40	Matematica
LM-43	Scienze del testo per le professioni digitali
LM-51	Psicologia
LM-52	Internazionalizzazione delle relazioni commerciali
LM-54	Scienze Chimiche
LM-56	Economia e management del territorio e del turismo
LM-62	Global Politics and Euro-Mediterranean Relations
LM-63	Management della Pubblica Amministrazione
LM-65	Comunicazione della cultura e dello spettacolo
LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
LM-69	Scienze e tecnologie agrarie
LM-70	Scienze e tecnologie alimentari
LM-74	Scienze Geologiche
LM-75	Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio
LM-77	Direzione aziendale
LM-77	Finanza Aziendale
LM-78	Scienze filosofiche
LM-79	Scienze geofisiche

LM-84	Storia e cultura dei paesi mediterranei
LM-85	Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa
LM-87	Politiche e Servizi Sociali
LM-88	Sociologia delle reti, dell'informazione e dell'innovazione
LM-89	Storia dell'arte e beni culturali
LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche
LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
LMG/01	Giurisprudenza
LM-13	Chimica e tecnologia farmaceutiche
LM-13	Farmacia
LM-41	Medicina e chirurgia
LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria
LM-4 c.u.	Architettura
LM-4 c.u.	Ingegneria edile-architettura

Considerata la complessità di tali regolamenti e il ritardo con il quale alcuni sono stati trasmessi - si dà mandato agli uffici competenti di procedere ad un loro ulteriore controllo e alle conseguenti, eventuali e necessarie modifiche nel rispetto del dettato normativo vigente in materia.

16) Regolamento per il conferimento della laurea e del dottorato honoris causa.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, approva l'allegato Regolamento per il conferimento della laurea e del dottorato honoris causa.

17) Regolamento per l'assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici e di servizio agli studenti. Modifiche - parere. (Argomento rinviato sedute precedenti).

La deliberazione sul superiore argomento viene rinviata ad una prossima seduta per ulteriori approfondimenti.

18) Regolamento in materia di incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per l'assunzione da parte del personale docente di incarichi extraistituzionali. Modifiche - parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle modifiche al Regolamento in materia di incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per l'assunzione da parte del personale docente di incarichi extraistituzionali riportate in barrato e grassetto nel testo allegato.

19) Ordinamenti strutture didattiche speciali di Siracusa e di Ragusa - parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle modifiche agli Ordinamenti delle strutture didattiche speciali di Siracusa e di Ragusa riportate in barrato e grassetto nei testi allegati.

20) Codice etico e di comportamento. Modifica.

Il Senato Accademico, per l'uniformità della normativa interna e sulla base del principio di garanzia di imparzialità, a voti unanimi, approva la modifica dell'art. 44, comma 5, del Codice etico e di comportamento come segue:

“Se il soggetto avverso il quale è presentata la segnalazione è il Rettore, la segnalazione verrà portata all'attenzione del ~~Prorettore~~ **decano dei professori di prima fascia**”.

21) Regolamento del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A). Modifica.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, approva la modifica dell'art. 3 del regolamento di funzionamento del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), inserendovi il seguente nuovo comma 4:

“4. In particolare, il Dipartimento ha, al suo interno, le seguenti sezioni intradipartimentali:

- a) Sezione di Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee;
- b) Sezione di Sezione di Arboricoltura e Genetica Agraria;
- c) Sezione di Costruzioni e Territorio;
- d) Sezione di Economia Agraria ed Estimo;
- e) Sezione di Entomologia Applicata;
- f) Sezione di Idraulica e Territorio;
- g) Sezione di Meccanica e Meccanizzazione;
- h) Sezione di Orticoltura e Floricoltura;
- i) Sezione di Patologia Vegetale”;
- j) Sezione di Produzioni Animali;
- k) Sezione di Chimica e Microbiologia Agraria;
- l) Sezione di Tecnologie Alimentari.”

22) Regolamento elettorale di Ateneo. Modifiche.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, approva le modifiche al Regolamento elettorale di Ateneo evidenziate nel testo allegato.

23) Nuovo Regolamento per le prestazioni in conto terzi e altre prestazioni a pagamento – parere.

La trattazione del superiore argomento viene rinviata per essere sottoposta a confronto sindacale.

24) Modifica Statuti Dipartimenti – parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla modifica del D.R. n. 3721 dell'8 ottobre 1999, inserendo tra i settori scientifico disciplinari del Dipartimento di Scienze della Formazione il settore SECS-P/08 “*Economia e gestione delle imprese*”.

25) Afferenza ai Dipartimenti – parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, subordinatamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'inserimento tra i settori scientifico disciplinari del Dipartimento di Scienze della Formazione del settore SECS-P/08 "*Economia e gestione delle imprese*", esprime parere favorevole all'afferenza della Prof.ssa Maria Cristina Longo – Associato nel ssd SECS-P/08 "*Economia e gestione delle imprese*" – già incardinata nel Dipartimento di Economia e Impresa, al Dipartimento di Scienze della Formazione.

Ai sensi dell'art.17, comma 3, del Regolamento di Ateneo l'afferenza decorrerà dall'anno accademico 2022/2023.

26) Accordo di collaborazione con la Fondazione Antonio Presti – parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione di interesse generale per l'Ateneo con la Fondazione Antonio Presti nell'ambito dei progetti rivolti al quartiere di Librino e al Parco dell'Etna.

27) Accordo di cogestione e valorizzazione di brevetto – parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito all'Accordo di cogestione e valorizzazione dell'invenzione "Nuovi inibitori della DNA polimeri-beta come agenti neuroprotettivi" da stipulare con l'Università di Torino e l'impresa Molecular Research Pharma Catania s.r.l. (MRC).

28) Concessione uso locali e spazi di Ateneo per lo svolgimento di eventi: linee guida e tariffario – parere.

La trattazione del superiore argomento viene rinviata ad una prossima seduta per ulteriori approfondimenti.

29) Accordo di collaborazione con Zō per il Festival delle radio universitarie – ratifica – parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla ratifica dell'Accordo di collaborazione con l'Associazione Zō per la realizzazione del concerto "Andy Bluvertigo DJ set" previsto il 21 maggio 2022 e sottoscritto dal Rettore il 20 maggio 2022, nell'ambito del Festival delle radio universitarie.

30) Centro di Ricerca Multidisciplinare "Chirurgia delle Sindromi Malformative Complesse della Transizione e dell'Età Adulta" (ChiSMaCoTA) – istituzione -parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, facendo proprie le proposte di modifica suggerite dagli uffici, esprime parere favorevole all'istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare "Chirurgia delle Sindromi Malformative Complesse della Transizione e dell'Età Adulta" (ChiSMaCoTA) con il relativo regolamento.

31) Fondazioni di Partecipazione per la presentazione di proposte di intervento nell'ambito del PNRR, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Tecnologie" (denominati Centri Nazionali) e Investimento 1.5 "Per il rafforzamento di ecosistemi dell'innovazione, costruzione di Leader Territoriali di L&S" (denominati Ecosistemi dell'Innovazione) - ratifica – parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla ratifica della partecipazione dell'Ateneo alle seguenti Fondazioni di partecipazione:

- Centro Nazionale Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura (Agritech);
- Centro Nazionale di Ricerca - Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA";
- Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing;
- "Sicilian Micro and Nano Technologies Research and Innovation Center" (SAMOTHRACE).

32) Protocollo d'intesa Unict tramite il CUT e lo IUAV - parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa, per il tramite del Centro Universitario Teatrale CUT, con la IUAV Università di Venezia, al fine di svolgere un'attività scientifica nelle tematiche di interesse comune che riguardano la cultura teatrale.

Il Senato Accademico, altresì, unanime, dà mandato al Rettore ad individuare il referente della collaborazione per l'Ateneo.

33) Protocollo di intesa sulla formazione degli specializzandi delle Scuole di area sanitaria con accesso riservato ai medici – parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla sottoscrizione del Protocollo di intesa sulla formazione degli specializzandi delle Scuole di area sanitaria con accesso riservato ai medici.

34) Accordo quadro di cooperazione strategica con la Humanitas University – parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla sottoscrizione dell'Accordo quadro di cooperazione strategica con la Humanitas University per sviluppare un rapporto di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti programmi di ricerca, didattica e formazione, nelle aree scientifiche di interesse condiviso riformulando il testo della lett. b) dell'art. 3, comma 3, nel modo seguente: "b) attivazione in collaborazione con l'Università di Catania di un Corso di Laurea in Infermieristica di HUNIMED presso Humanitas Istituto Clinico Catanese secondo modalità che verranno disciplinate in appositi accordi attuativi, con l'impegno di HUNIMED a non attivare altri corsi in Sicilia per il primo triennio di realizzazione del Corso di Laurea in Infermieristica e di collaborare con l'Università di Catania per qualsiasi altro corso di laurea che vorranno attivare in Sicilia."

Ordine del giorno aggiunto – prot. n. 249946 del 24 giugno 2022

- Accordo attuativo con l'Accademia delle Belle Arti di Catania – parere.

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla sottoscrizione dell'Accordo attuativo del protocollo d'intesa in essere con l'Accademia delle Belle Arti al fine di attivare una collaborazione specifica nell'ambito delle attività di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico della porzione dell'immobile dell'ex Ospedale Vittorio Emanuele che nel frattempo la Regione siciliana ha concesso in comodato d'uso gratuito all'Accademia.

Il Senato Accademico, altresì, unanime dà mandato al Rettore di meglio definire gli elementi contrattuali dell'Accordo e, in particolare, di individuare il nominativo del responsabile unico del procedimento di concerto con l'Accademia, nonché di coinvolgere anche tutte le strutture didattiche e di ricerca ove interessate.

**F.to Il Direttore generale
Prof. Giovanni La Via**

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA LAUREA E DEL DOTTORATO HONORIS CAUSA

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri per il conferimento del titolo di laurea e dottorato honoris causa da parte dell'Università degli Studi di Catania, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 2 – Requisiti soggettivi per il conferimento del titolo di laurea e dottorato honoris causa

La laurea e il dottorato honoris causa sono riconoscimenti accademici che possono essere conferiti a personalità viventi, i cui meriti scientifici, tecnologici, culturali e sociali siano di indubbio rilievo e unanimemente riconosciuti a livello pubblico nazionale o internazionale, le quali si siano particolarmente distinte per attività di studio e di ricerca o di alto profilo sociale e culturale su materie coerenti con il curriculum didattico del corso di laurea o di dottorato in cui si conferisce il titolo.

Art. 3 - Criteri di incompatibilità

Il conferimento di cui al presente regolamento può riguardare esclusivamente i titoli di laurea magistrale e di dottorato di ricerca. Per il conferimento del titolo di laurea honoris causa non saranno prese in considerazione eventuali richieste per personalità già in possesso di una laurea magistrale ordinaria o honoris causa, conseguita in Italia, dello stesso ambito disciplinare di quella richiesta. Per il conferimento del dottorato honoris causa non saranno prese in considerazione richieste di personalità già in possesso del titolo di dottorato di ricerca ordinario o honoris causa conseguito in Italia nello stesso ambito.

Art. 4 - Procedura per il conferimento del titolo di laurea e di dottorato honoris causa

1. La proposta di conferimento della laurea o del dottorato honoris causa, formulata rispettivamente dal Consiglio di corso di laurea magistrale o dal Collegio dei docenti del dottorato di ricerca che attribuisce il titolo, è deliberata dal Consiglio di dipartimento, cui afferisce lo stesso corso, a maggioranza dei due terzi dei componenti, con votazione segreta.
2. È possibile avanzare proposte solo su corsi di studio attivi nell'anno accademico che abbiano già completato la prima durata legale.
3. La proposta deve indicare l'esatta denominazione della laurea magistrale o del dottorato di ricerca che si intende conferire, con l'indicazione della classe di afferenza, ed essere corredata da un curriculum vitae del/della candidato/a e da una dettagliata relazione sulle motivazioni della scelta.
4. La proposta è inviata al Rettore, il quale la sottopone all'approvazione del Senato Accademico, la cui delibera è assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
5. Ciascun dipartimento può avanzare una sola proposta per ogni anno accademico.
6. L'Ateneo conferisce per ogni anno accademico un numero complessivo di lauree e dottorati honoris causa nei limiti stabiliti dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
7. Conferimenti di lauree o dottorati honoris causa di particolare interesse istituzionale per l'Università degli Studi di Catania possono essere deliberati dal Senato Accademico su proposta del Rettore complessivamente non più di una volta per ogni anno accademico.

8. La delibera di approvazione del Senato Accademico, unitamente alla documentazione presentata, dovrà essere trasmessa dall'ufficio competente dell'Area della didattica al Ministero dell'Università e della Ricerca per la necessaria autorizzazione.
9. Il dipartimento proponente sostiene i costi di conferimento.

Art. 5 - Diritti

Il diploma di laurea o dottorato honoris causa attribuisce tutti i diritti rispettivamente della laurea ordinaria o del dottorato di ricerca ordinario, in quanto è equiparato *ex lege* ai titoli normalmente conseguiti.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

TITOLO I REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ

CAPO I

Ambito di applicazione e disposizioni comuni

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento indica le attività non consentite, incompatibili e compatibili dei professori di ruolo ordinari, straordinari e associati, dei ricercatori di ruolo a tempo indeterminato confermati e non confermati, dei ricercatori a tempo determinato e degli assistenti ordinari del ruolo a esaurimento, di seguito denominati “docenti”, e detta i criteri e le procedure per il rilascio ai medesimi di autorizzazioni da parte dell’Università di Catania, di seguito denominata “Università”, in caso di proposta di conferimento di incarichi extraistituzionali.

2. Per incarichi extraistituzionali si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio e compatibili con gli obblighi istituzionali, svolti per conto di soggetti pubblici e privati diversi dall’Università in assenza di vincolo di subordinazione e non rientranti nella disciplina del “conto terzi”.

2 bis. L’Università, fermo restando il rispetto della normativa vigente e il regolare assolvimento degli obblighi istituzionali del personale docente, considera gli incarichi extraistituzionali uno degli strumenti per favorire la diffusione della conoscenza, una maggiore qualificazione della didattica e della ricerca nonché per concorrere allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio.

3. Il presente regolamento non si applica ai docenti dell’area medica, convenzionati, ai fini assistenziali, con le Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, limitatamente allo svolgimento dell’attività libero-professionale, per la quale rimane ferma la normativa speciale in materia.

4. Per tutto quanto non disciplinato dai seguenti articoli, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Articolo 2 – Attività incompatibili e conflitto di interessi

1. La posizione del personale di cui all’art. 1 del presente regolamento è incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria.

2. E’ fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di “spin off” o di “start up” universitari, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo quanto previsto dal Regolamento d’Ateneo in materia di “spin off o start up universitari” **e dall’art. 5 del presente regolamento.**

3. Non è consentito svolgere, anche indirettamente e anche nell’ambito di società aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, attività o assumere incarichi che possano determinare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Università, ovvero situazioni nelle quali la prestazione oggetto dell’incarico possa essere svolta dall’Università stessa o costituisca, anche in relazione ai compensi percepiti, un centro di interessi prevalente rispetto al ruolo universitario: a tal fine si considerano gli incarichi reiterati e più volte rinnovati dallo stesso committente, ovvero gli incarichi che determinino un impegno orario extraistituzionale complessivo superiore a 400 ore annue.

4. È fatta salva la possibilità di esercizio di cariche sociali in società o associazioni controllate o partecipate dall’Università, o che siano emanazione della stessa, qualora l’incarico sia conferito dall’Università medesima.

5. Sono, altresì, vietati gli incarichi che arrechino danno all’immagine dell’Università, che siano in contrasto con i fini istituzionali dello stesso o per i quali esistano ragioni ostative di opportunità. L’esistenza di tali incompatibilità è valutata in concreto, anche in relazione alla posizione e alle funzioni esercitate dal docente.

6. È vietato, in ogni caso, prestare attività formativa, didattica o di assistenza didattica, finalizzata alla preparazione degli esami universitari e al completamento dei curricula degli studi universitari, ~~a favore di~~

~~società, enti od organismi quali servizi a pagamento a favore di studenti, società, enti od organismi che prestino servizi a pagamento per gli studenti per gli stessi.~~

6 bis. Si configura, in ogni caso, come conflitto d'interesse l'assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l'Ateneo, o di incarichi assunti in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l'Ateneo.

7. Resta ferma la disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici o privati ai sensi della normativa vigente.

CAPO II

Disposizioni per i docenti a tempo pieno

Articolo 3 - Attività incompatibili

1. I soggetti di cui al presente capo non possono esercitare attività libero-professionali. Tali sono le attività non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, prestate a favore di terzi, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o che abbiano il carattere dell'abitudine, sistematicità e continuità.

Articolo 4 - Attività compatibili e soggette a comunicazione

1. I soggetti di cui al presente capo, ~~fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, possono svolgere, nel rispetto dei loro obblighi istituzionali, liberamente, anche con retribuzione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 53, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e 6 della Legge 240/2010 e~~ con il solo obbligo di comunicazione preventiva al rettore, le seguenti attività:

- a) valutazione e referaggio;
 - b) partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca;
 - c) partecipazione a conferenze, convegni e seminari, anche in qualità di relatore;
 - d) lezioni e seminari di carattere occasionale, non configurabili come corsi o moduli didattici;
 - e) collaborazione scientifica e consulenza rese in qualità di esperto della disciplina - **compresa la consulenza tecnica di parte - da intendersi come attività intellettuale, effettuata in forma non organizzata, svolta occasionalmente e saltuariamente, da concludersi con un parere, una relazione o uno studio, di importo fino a € 5.000,00, purché non in regime di partita IVA;**
 - f) ~~perizie e consulenze tecniche d'ufficio in giudizio;~~ **perizie giudiziarie;**
 - f1) partecipazione a concorsi di progettazione, fermo restando che eventuali incarichi libero-professionali conseguenti all'aggiudicazione del concorso, anche se previsti dal bando, richiedono il passaggio del docente al regime di impegno a tempo definito;**
 - g) comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali;
 - h) incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
 - i) partecipazione a commissioni di concorso o di esami per i quali la presenza di docenti universitari sia imposta da norme, in quanto rientrante nelle funzioni accademiche e in quelle ad esse connesse;
 - l) attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale;
 - m) incarichi per lo svolgimento dei quali il docente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
 - n) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
2. Nel caso in cui lo svolgimento di alcune delle attività si ponga in contrasto con le previsioni di cui all'art. 2 del presente regolamento, il rettore, invita, con provvedimento motivato, l'interessato a cessare dallo svolgimento dell'attività medesima.
3. I sopraelencati incarichi, se non retribuiti ai sensi dell'art. 53, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001, non necessitano della suindicata comunicazione al rettore.

Articolo 5 - Attività compatibili previa autorizzazione

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, i soggetti di cui al presente capo non possono svolgere, senza preventiva autorizzazione da parte del rettore, incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio svolti per conto di soggetti pubblici e privati diversi dall'Ateneo, in assenza di vincolo di subordinazione e non rientranti nella disciplina del conto terzi.

2. Sono soggetti ad autorizzazione del rettore:

- a) incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di ricerca e di didattica configurabili, come corsi o moduli didattici, presso università, enti pubblici e privati senza scopo di lucro; nel caso in cui al docente

vengano affidati compiti didattici o attività scientifica da un altro Ateneo o da un ente di ricerca, al fine di essere conteggiato come docente dell'Ateneo o dall'ente di ricerca che affida l'incarico, occorre stipulare **un'apposita convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010;**

a1) assunzione di cariche direttive o amministrative negli "spin off" o "start up" dell'Università di Catania;

b) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro;

b1) attività, comunque svolte, per conto **e su designazione** di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

b2) partecipazione, senza poteri gestionali, ad organi di enti pubblici e privati, ad eccezione delle ipotesi di designazione o delega da parte dell'Ateneo, per le quali non è necessaria la previa autorizzazione;

c) partecipazioni a commissioni di concorso o di esame, salvo quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera i);

~~d) partecipazioni a concorsi di idee e/o di progettazione; in esito all'eventuale assegnazione dell'incarico, l'autorizzazione allo svolgimento dello stesso sarà subordinata alla preventiva opzione per il regime a tempo definito da parte del docente interessato nei termini e nelle modalità previste dalla legge;~~ **consulenza resa in qualità di esperto della disciplina - compresa la consulenza tecnica di parte - da intendersi come attività intellettuale, effettuata in forma non organizzata, svolta occasionalmente e saltuariamente, da concludersi con un parere, una relazione o uno studio, di importo superiore ad € 5.000,00 ovvero, se in regime di partita IVA, anche di importo inferiore ad € 5.000,00;**

e) partecipazioni a commissioni giudicatrici di procedure ex d.lgs. n. ~~163/2006~~ **50/2016** e ss.mm.ii.;

f) attività di arbitro o di segretario di arbitrato.

3. Non possono in ogni caso essere autorizzate le attività previste dal presente articolo qualora esse rientrino nella previsione di cui all'art. 2.

CAPO III

Disposizioni per docenti a tempo definito

Articolo 6 - Attività consentite e attività per le quali è prevista l'autorizzazione

1. I soggetti di cui al presente capo possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 2.

2. Il personale interessato è tenuto a comunicare tempestivamente al rettore eventuali situazioni di conflitto di interesse effettive o potenziali, che possono determinarsi nello svolgimento di attività o assunzioni di incarico.

3. Il rettore verifica la compatibilità dello svolgimento di tali attività con le previsioni dell'art. 2 del presente regolamento. Nel caso in cui lo svolgimento di alcune delle attività si ponga in contrasto con le previsioni regolamentari sopra richiamate, invita con provvedimento motivato l'interessato a cessare dallo svolgimento dell'attività medesima.

4. I soggetti di cui al comma 1, previa autorizzazione del Rettore, che ne valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali nonché il rispetto del divieto di concorrenza e di conflitto di interesse, possono, altresì, svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, ai sensi dell'art. 6, comma 12, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di ricerca e di didattica configurabili, come corsi o moduli didattici, presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro.

TITOLO II

Autorizzazioni, controlli e sanzioni

CAPO I

Procedura di autorizzazione

Articolo 7 – Domanda di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione dovrà essere inoltrata dal docente interessato oppure dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico, al rettore, con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dell'attività extraistituzionale e comunque preliminarmente all'accettazione dell'incarico, anche a mezzo di posta elettronica.

2. La richiesta dovrà recare il nome del docente al quale viene proposto l'incarico, il soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico (denominazione e partita IVA/codice fiscale), l'oggetto dell'incarico, le modalità di svolgimento dell'incarico, con riferimento alla decorrenza iniziale, al luogo, alla durata, all'impegno effettivamente richiesto e l'importo del compenso, ancorché presunto.
3. L'interessato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dovrà produrre dichiarazione in cui evidenzierà l'eventuale contemporaneo svolgimento con altri incarichi già conferiti o autorizzati.

Articolo 8 – Criteri per il conferimento dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene rilasciata dal rettore, dopo aver acquisito il parere favorevole del direttore del dipartimento di afferenza del docente interessato che verificherà la conformità della prestazione rispetto al campo disciplinare proprio del docente e la compatibilità con l'assolvimento dei compiti istituzionali.
2. Le autorizzazioni ai docenti che ricoprono cariche monocratiche sono concesse dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 9 – Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

1. Nel rilascio dell'autorizzazione deve essere valutato che l'incarico:
 - a) sia compatibile con la disciplina di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - b) non rechi pregiudizio allo svolgimento delle attività istituzionali;
 - c) non dia luogo a situazioni che, avvantaggiando il soggetto a favore del quale verrebbe svolto l'incarico, comportino di conseguenza situazioni di svantaggio economico per l'Ateneo;
 - d) possa contribuire a creare o a rafforzare rapporti con soggetti pubblici o privati di particolare interesse per l'Ateneo.
2. Nell'ipotesi in cui il pregiudizio derivi dalla contestualità dell'espletamento di incarichi, l'interessato può rinunciare all'incarico precedente, esonerando, comunque, l'Università da responsabilità derivanti dal recesso.

Articolo 10 – Termini per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'Università è tenuta a pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione non oltre 45 giorni dalla ricezione della stessa richiesta, motivando l'eventuale provvedimento di diniego.
2. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata.
3. In caso di provvedimento sfavorevole o di mancato provvedimento nei termini, l'interessato può produrre entro 15 giorni motivata richiesta di riesame al Consiglio di amministrazione che si pronuncia in via definitiva nella prima adunanza utile.

CAPO II

Attività di controllo

Articolo 11 – Controlli e sanzioni

1. In caso di svolgimento di incarico senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibile con i compiti ed i doveri istituzionali, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto dell'entrata del bilancio universitario per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
2. Per gli incarichi in corso di svolgimento, **per i quali sia già iniziata l'attività prima della autorizzazione o non sia stata eliminata la situazione di incompatibilità**, il rettore in via preliminare diffida formalmente il dipendente affinché, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, senza preclusione dell'azione disciplinare, anche in caso di ottemperanza dell'interessato.

TITOLO III

Articolo 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

~~SEDE DECENTRATA DI RAGUSA~~ **STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI RAGUSA LINGUE E LETTERATURE** **STRANIERE**

Ordinamento

Art. 1

Oggetto

Il presente ordinamento, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di Ateneo, disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento della struttura didattica speciale di ~~Lingue e letterature straniere~~ ~~sede decentrata di Ragusa~~ dell'Università degli Studi di Catania, di qui in avanti "Struttura".

Art. 2

Funzioni

1. La Struttura esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative di cui ai corsi di studio decentrati presso la sede di Ragusa, ~~tra cui quelli di cui all'accordo con transazione, stipulato in data 2 febbraio 2013, tra l'Università degli Studi di Catania, la Provincia regionale di Ragusa, il Comune di Ragusa ed il Consorzio universitario della Provincia di Ragusa,~~ nonché le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività rivolte all'esterno, correlate o accessorie alle suindicate attività didattiche.
2. ~~Il dipartimento di riferimento della Struttura è il dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università degli Studi di Catania.~~

Art. 3

Organi della Struttura

Sono organi della Struttura: **il Presidente** e il Consiglio, ~~il presidente e la Giunta.~~

Art. 4

Il Presidente

1. Il **P**residente è il responsabile della Struttura. Il **P**residente è ~~eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno componenti il Consiglio della Struttura, secondo le modalità previste nel capo A del titolo V (artt. 43, 44, 45 e 46) del regolamento elettorale di Ateneo relativamente al direttore di dipartimento~~ **delegato dal Rettore dell'Università degli Studi di Catania tra i professori di prima e seconda fascia dello stesso Ateneo, sempre che abbia un insegnamento nei Corsi di studio presso la sede della Struttura.**
2. Il **P**residente designa tra i professori di ruolo componenti il Consiglio un vicepresidente, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il vicepresidente viene nominato con decreto del rettore.

Art. 5 Attribuzioni del Presidente

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio ~~e la Giunta~~, e ne attua le deliberazioni, curando la conservazione dei verbali;
- b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività ~~didattiche, di ricerca convenzionata e organizzative~~ che fanno capo alla Struttura, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
- c) assume le iniziative e svolge le attività necessarie per il normale funzionamento della Struttura che non sono attribuite al Consiglio;
- d) esercita ogni altro compito che lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo gli attribuiscono ~~al direttore di dipartimento~~;
- e) **coordina le proprie azioni con i direttori di Dipartimento di afferenza dei Corsi di studio presso la sede della struttura, ai quali fa costante riferimento.**

Art. 6 4 Il Consiglio

1. Il Consiglio della Struttura è composto **dal Presidente della Struttura, dai Presidenti dei corsi di laurea, dai coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca, dai Direttori delle scuole di specializzazione, attivati o con curriculum presso la struttura di Ragusa, nonché da tutti i professori ed i ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato, confermati e non, afferenti ai dipartimenti di Ateneo e incardinati quattro rappresentanti dei docenti per ogni corso di laurea magistrale a ciclo unico attivato o con un curriculum presso la struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere, con sede a di Ragusa, da due rappresentanti dei docenti per ogni corso di laurea attivato o con un curriculum presso la sede di Ragusa e da un rappresentante dei docenti, per ogni corso di laurea magistrale attivato o con un curriculum presso la sede di Ragusa, da due rappresentanti dei docenti per ogni corso di dottorato di ricerca attivato o con curriculum presso la sede di Ragusa e da uno a quattro rappresentanti dei docenti, per ogni corso di scuola di specializzazione attivato o con curriculum presso la sede di Ragusa, in base al numero di anni dello stesso (da 2 a 5 anni).**

I superiori docenti sono designati dal Consiglio del corso di studio di appartenenza.

I professori e i ricercatori ~~t.d.~~ incardinati nelle sedi di Catania e di Ragusa, ferma restando ogni possibilità di reciproca collaborazione, prestano servizio primariamente nelle rispettive sedi, concorrendo così al soddisfacimento dei requisiti minimi per l'accreditamento dei corsi ed alla copertura dei relativi insegnamenti in modo prioritario presso la sede di appartenenza. In caso non avessero adeguato carico didattico presso la sede di appartenenza, i docenti devono integrare la loro attività didattica presso l'altra sede, dietro compensazione forfettaria delle spese eventualmente determinate dall'Ateneo ed in ogni caso a carico della struttura beneficiaria.

~~I docenti incardinati nella Struttura, non afferenti al dipartimento di riferimento, non possono usufruire della quota assegnata alla Struttura per le proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di personale.~~

2. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti, ~~di cui un dottorando di ricerca se presente~~, nella misura di **1 studente per ogni corso di studi triennale, magistrale, dottorato di ricerca e scuola di specializzazione attivato o con curriculum presso la sede di Siracusa Ragusa e 2 studenti per ogni corso di laurea magistrale a ciclo unico** ~~del 15% dei componenti del Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore~~, e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nella misura di un quinto del personale assegnato alla Struttura. Nel calcolo del numero dei rappresentanti ~~degli studenti~~ e del personale tecnico-amministrativo, si procede per arrotondamento all'unità superiore. ~~Le~~

~~rappresentanze degli studenti e del personale tecnico amministrativo non esercitano il diritto di voto nelle materie di cui al successivo art. 5 lettere a) e c).~~

3. L'elezione degli studenti e del personale tecnico amministrativo avviene nel rispetto delle modalità indicate rispettivamente in seno al Titolo V, capo B bis e ~~in seno al B ter~~ del Regolamento elettorale di Ateneo.

4. **La componente elettiva del Consiglio dura in carica 4 anni, con esclusione della rappresentanza studentesca per la quale si applica il Regolamento d'Ateneo.**

Art. 75

Attribuzioni del Consiglio della Struttura

1. **In ragione della specificità delle funzioni della Struttura didattica speciale**, al Consiglio spetta:

- a) ~~esprimere al dipartimento di riferimento, coerentemente con gli indirizzi dettati dal Consiglio di amministrazione, le esigenze della Struttura in tema di fabbisogno dei professori e ricercatori;~~
- b) ~~proporre, per l'approvazione del dipartimento di riferimento previo parere della Commissione didattica, l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di specializzazione e di master; le modifiche ad ordinamenti didattici e a regolamenti didattici dei corsi di studio aventi sede a Ragusa; la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricula, il miglioramento della qualità dei programmi formativi, relativi alla sede decentrata di Ragusa;~~
- c) ~~nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, proporre al Consiglio del dipartimento di riferimento la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, cui hanno primariamente diritto i docenti incardinati nella Struttura, e la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori incardinati presso la Struttura, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio;~~
- d) organizzare e coordinare **la logistica dell'attività didattica** di competenza della Struttura, giusta delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico;
- e) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione ~~ed in considerazione dell'accordo con transazione di cui all'art. 2;~~
- f) proporre **al Direttore generale o al dipartimento interessato** la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione;
- g) disciplinare l'uso delle infrastrutture nella sede di Ragusa al fine di garantire a tutti i componenti della Struttura la libertà di insegnamento e di ricerca;
- h) ~~determinare i criteri generali per lo svolgimento di ricerca applicata e di consulenze per enti pubblici o privati;~~
- i) **proporre al Rettore o al dipartimento interessato deliberare** la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca applicata **presso la sede che siano di specifico interesse della Struttura**, ai sensi dell'art. 28, comma 3, dello Statuto;
- j) **garantire la funzionalità e fruibilità dei laboratori per fini didattici e di ricerca;**
- k) ~~dettare i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla Struttura per le sue attività di cui all'art. 2;~~
- l) disciplinare l'uso dei locali attribuiti alla Struttura, secondo criteri definiti dall'Ateneo in apposito regolamento;
- m) approvare i criteri di utilizzazione del budget assegnato alla Struttura;

- n) cooperare alla gestione delle attività didattiche che vengono svolte dai corsi di studio attivati a Ragusa e formulare proposte per la gestione dei servizi comuni;
 - o) organizzare attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti dei corsi di laurea di Ragusa;
 - p) prestare particolare attenzione alla promozione dell'internazionalizzazione, d'intesa con i direttori dei dipartimenti interessati;
 - q) avanzare proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature presso la sede di Ragusa;
 - r) gestire le aule e le infrastrutture funzionali alla didattica e collaborare all'organizzazione dei corsi di studio presso la Struttura;
 - s) esercitare ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente attribuiscono alle strutture didattiche speciali;
 - t) proporre **agli organi competenti dell'Ateneo** ~~al Consiglio del dipartimento di riferimento~~ le eventuali modifiche all'ordinamento della Struttura;
 - u) ~~proporre al dipartimento di riferimento l'attivazione di assegni di ricerca e di borse di ricerca a carico dei fondi della Struttura.~~
2. ~~Il Consiglio può delegare alla Giunta le proprie funzioni, ad eccezione delle funzioni di cui alle lettere: a - c - h - i - j - k - l - m - o del precedente comma.~~

Art. 8 6

Funzionamento degli organi collegiali della Struttura

Per ciò che concerne il funzionamento degli organi collegiali della Struttura, il presente ordinamento rimanda alle norme del Regolamento di Ateneo. **I verbali degli organi collegiali verranno trasmessi ai dipartimenti interessati e agli uffici competenti.**

Art. 7

Il presidente

- 1. ~~Il presidente è il responsabile della Struttura. Il presidente è eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno componenti il Consiglio della Struttura, secondo le modalità previste nel capo A del titolo V (artt. 43, 44, 45 e 46) del regolamento elettorale di Ateneo relativamente al direttore di dipartimento.~~
- 2. ~~Il presidente designa tra i professori di ruolo componenti il Consiglio un vicepresidente, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il vicepresidente viene nominato con decreto del rettore.~~

Art. 8

Attribuzioni del presidente

Il presidente:

- ~~f) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e ne attua le deliberazioni, curando la conservazione dei verbali;~~
- ~~g) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca convenzionata e organizzative che fanno capo alla Struttura, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;~~
- ~~h) assume le iniziative e svolge le attività necessarie per il normale funzionamento della Struttura che non sono attribuite al Consiglio;~~
- ~~i) esercita ogni altro compito che lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo attribuiscono al direttore di dipartimento.~~

Art. 9

Giunta

- ~~1. La Giunta è formata da tre docenti incardinati nella Struttura e, in particolare, da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore; oltre che dal presidente.~~
- ~~2. L'elezione dei componenti della Giunta avviene nel rispetto delle modalità indicate in seno al capo B (art. 47-50) del Regolamento elettorale di Ateneo, relativo all'elezione dei componenti della Giunta dipartimentale.~~
- ~~3. I componenti della Giunta durano in carica quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.~~

Art. 9 ~~10~~ **Segretario del Consiglio**

Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio della Struttura sono svolte dal docente indicato di volta in volta dal presidente tra i componenti del medesimo Consiglio.

Art. ~~11~~ **La Commissione didattica**

- ~~1. La Commissione didattica è composta da:~~
 - ~~a) tre docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti del Consiglio della Struttura;~~
 - ~~b) tre rappresentanti degli studenti individuati, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo alla Struttura, tra tutti gli studenti regolarmente iscritti a tali corsi, alla data di indizione delle elezioni.~~
- ~~2. Le modalità di elezione dei tre docenti e dei tre rappresentanti degli studenti componenti della Commissione didattica sono rispettivamente quelle stabilite dal capo C (artt. 51-54) e dal capo D (artt. 55-58) del titolo V del regolamento elettorale di Ateneo relativamente all'elezione dei rappresentanti dei docenti e all'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale.~~
- ~~3. I docenti componenti della Commissione didattica durano in carica quattro anni; i rappresentanti degli studenti componenti della Commissione didattica durano in carica due anni. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta.~~
- ~~4. L'istituzione della Commissione didattica avviene senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.~~
- ~~5. La Commissione didattica svolge compiti consultivi nelle materie di competenza della Commissione paritetica dipartimentale del dipartimento di riferimento, formulando pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse della Struttura~~
- ~~6. La Commissione didattica è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.~~

Art. 10 ~~12~~ **Gestione amministrativo contabile della Struttura**

- ~~1. Per il proprio funzionamento, la Struttura disporrà delle risorse assegnate dal Consiglio di amministrazione, dei contributi erogati da strutture universitarie o da enti pubblici o privati, di fondi pubblici e privati per il finanziamento di progetti inerenti le tematiche iniziative presso la sede della Struttura e di ogni altra entrata acquisita dalla Struttura.~~
- ~~2. La Struttura, ai sensi dell'art. 23, comma 3, dello Statuto, ha autonomia amministrativa e gestionale nei limiti fissati dai Regolamenti di Ateneo e da appositi manuali, nel rispetto dell'accordo con transazione di cui all'art. 2.~~

3. Il presidente della Struttura è dotato di poteri gestionali ed organizzativi per perseguire gli obiettivi preposti; pertanto, dispone in modo esclusivo dei poteri autorizzativi e decisionali della spesa.

4. Il presidente della Struttura si avvale di propri uffici per attuare le specifiche attività e adotta quanto necessario per il funzionamento della Struttura con la collaborazione dei funzionari responsabili assegnati alla Struttura; gli uffici amministrativi e contabili adottano gli atti consequenziali.

Art. 11 ~~13~~

Personale

Alla Struttura è assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attività istituzionali, coordinato da un funzionario, individuato dal Direttore generale, sentito il Presidente della Struttura, che collabora con quest'ultimo al fine di assicurare il migliore funzionamento della Struttura stessa.

Art. 12 ~~14~~

Modifiche dell'ordinamento

Ogni eventuale modifica del presente ordinamento deve essere approvata con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, **anche** su proposta del Consiglio della Struttura ~~e del Consiglio del dipartimento di riferimento.~~

Art. 13 ~~15~~

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente ordinamento valgono le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.



SEDE DECENTRATA DI SIRACUSA

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI ~~ARCHITETTURA~~ SIRACUSA

IN ARCHITETTURA E PATRIMONIO CULTURALE

Ordinamento

Art. 1 Oggetto

Il presente ordinamento, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di Ateneo, disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento della struttura didattica speciale di ~~Architettura – sede decentrata di~~ **Siracusa in Architettura e Patrimonio Culturale** dell'Università degli Studi di Catania, di qui in avanti "Struttura".

Art. 2 Funzioni

1. La Struttura esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative di cui ai corsi di studio presso la sede di Siracusa, ~~tra cui quelli di cui all'accordo con transazione, stipulato in data 30 ottobre 2012, tra l'Università degli Studi di Catania e la Provincia Regionale di Siracusa,~~ nonché le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività rivolte all'esterno, correlate o accessorie alle suindicate attività didattiche.
2. ~~Il dipartimento di riferimento della Struttura è il dipartimento di Ingegneria civile e architettura (DICAR) dell'Università degli Studi di Catania.~~

Art. 3 Organi della Struttura

Sono organi della Struttura: **il Presidente** e il Consiglio, ~~il presidente e la Giunta.~~

Art. 4 Il Presidente

1. Il ~~P~~presidente è il responsabile della Struttura. Il ~~P~~presidente è ~~eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno componenti il Consiglio della Struttura, secondo le modalità previste nel capo A del titolo V (artt. 43, 44, 45 e 46) del regolamento elettorale di Ateneo relativamente al direttore di dipartimento.~~ **delegato dal Rettore dell'Università degli Studi di Catania tra i professori di prima e seconda fascia dello stesso Ateneo, sempre che abbia un insegnamento nei Corsi di studio presso la sede della Struttura.**

2. Il ~~P~~residente designa tra i professori di ruolo componenti il Consiglio un vicepresidente, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il vicepresidente viene nominato con decreto del rettore.

Art. 5 Attribuzioni del ~~P~~residente

Il ~~P~~residente:

- ~~a) convoca e presiede la Giunta;~~
- a) convoca e presiede il Consiglio, e ne attua le deliberazioni, curando la conservazione dei verbali;
- b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività ~~didattiche, di ricerca e organizzative~~ che fanno capo alla Struttura, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
- c) assume le iniziative e svolge le attività necessarie per il normale funzionamento della Struttura che non sono attribuite al Consiglio;
- d) esercita ogni altro compito che lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo ~~gli~~ attribuiscono ~~al direttore di dipartimento;~~
- e) **coordina le proprie azioni con i direttori di Dipartimento di afferenza dei Corsi di studio presso la sede della struttura, ai quali fa costante riferimento.**

Art. 6 4 Il Consiglio

1. Il Consiglio della Struttura è composto **dal Presidente della Struttura, dai Presidenti dei corsi di laurea, dai coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca, dai Direttori delle scuole di specializzazione, attivati o con curriculum presso la struttura di Siracusa, nonché da tutti i professori ed i ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato, confermati e non, afferenti ai dipartimenti di Ateneo, e incardinati quattro rappresentanti dei docenti per ogni corso di laurea magistrale a ciclo unico attivato o con un curriculum presso la struttura didattica speciale di Architettura, con sede di Siracusa, da due rappresentanti dei docenti per ogni corso di laurea attivato o con un curriculum presso la sede di Siracusa e da un rappresentante dei docenti, per ogni corso di laurea magistrale attivato o con un curriculum presso la sede di Siracusa, da due rappresentanti dei docenti per ogni corso di dottorato di ricerca attivato o con curriculum presso la sede di Siracusa e da uno a quattro rappresentanti dei docenti, per ogni corso di scuola di specializzazione attivato o con curriculum presso la sede di Siracusa, in base al numero di anni dello stesso (da 2 a 5 anni).**

I superiori docenti sono designati dal Consiglio del corso di studio di appartenenza.

I professori e i ricercatori incardinati nelle sedi di Catania e di Siracusa, ferma restando ogni possibilità di reciproca collaborazione, prestano servizio primariamente nelle rispettive sedi, concorrendo così al soddisfacimento dei requisiti minimi per l'accreditamento dei corsi ed alla copertura dei relativi insegnamenti in modo prioritario presso la sede di appartenenza. In caso non avessero adeguato carico didattico presso la sede di appartenenza, i docenti devono integrare la loro attività didattica presso l'altra sede, dietro compensazione delle spese eventualmente determinate dall'Ateneo ed in ogni caso a carico della struttura beneficiaria.

~~I docenti incardinati nella Struttura, non afferenti al dipartimento di riferimento, non possono usufruire della quota assegnata alla Struttura per le proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di personale.~~

2. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti, ~~di cui un dottorando di ricerca se presente,~~ nella misura **di 1 studente per ogni corso di studi triennale, magistrale, dottorato di ricerca e scuola di specializzazione attivato o con curriculum presso la sede di Siracusa e 2 studenti per ogni corso di laurea magistrale a ciclo unico del 15% dei componenti del Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore,** e i rappresentanti del personale tecnico-

amministrativo, nella misura di un quinto del personale assegnato alla Struttura. Nel calcolo del numero dei rappresentanti ~~degli studenti e del personale tecnico-amministrativo~~, si procede per arrotondamento all'unità superiore. ~~Le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo non esercitano il diritto di voto nelle materie di cui al successivo art. 5 lettere a) e e).~~

3. L'elezione degli studenti e del personale tecnico amministrativo avviene nel rispetto delle modalità indicate rispettivamente in seno al **Titolo V**, capo B bis e ~~in seno al B ter~~ del Regolamento elettorale di Ateneo.

4. **La componente elettiva del Consiglio dura in carica 4 anni, con esclusione della rappresentanza studentesca per la quale si applica il Regolamento d'Ateneo.**

Art. 75

Attribuzioni del Consiglio della Struttura

1. In ragione della specificità delle funzioni della Struttura didattica speciale, al Consiglio spetta:
 - a) ~~esprimere al dipartimento di riferimento, coerentemente con gli indirizzi dettati dal Consiglio di amministrazione, le esigenze della Struttura in tema di fabbisogno dei professori e ricercatori;~~
 - b) ~~proporre, per l'approvazione del dipartimento di riferimento previo parere della Commissione paritetica per la didattica, l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di specializzazione e di master; le modifiche ad ordinamenti didattici e a regolamenti didattici dei corsi di studio aventi sede a Siracusa; la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricula, il miglioramento della qualità dei programmi formativi, relativi alla sede decentrata di Siracusa;~~
 - c) ~~nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, proporre al Consiglio del dipartimento di riferimento la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, cui hanno primariamente diritto i docenti incardinati presso la Struttura; l'equa ripartizione del carico didattico nonché l'equa distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori incardinati presso la Struttura, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio;~~
 - d) organizzare e coordinare **la logistica dell'attività didattica** di competenza della Struttura, giusta delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico;
 - e) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione ~~e in considerazione dell'accordo con transazione di cui all'art. 2;~~
 - f) proporre **al Direttore generale o al dipartimento interessato** la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione;
 - g) disciplinare l'uso delle infrastrutture nella sede di Siracusa al fine di garantire a tutti i componenti della Struttura la libertà di insegnamento e di ricerca;
 - h) ~~determinare i criteri generali per lo svolgimento della ricerca applicata e di consulenze per enti pubblici o soggetti privati;~~
 - i) **proporre al Rettore o al dipartimento interessato deliberare** la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca applicata **presso la sede**, ~~che siano di specifico interesse della Struttura, ai sensi dell'art. 28, comma 3, dello Statuto;~~
 - j) **garantire la funzionalità e fruibilità dei laboratori per fini didattici e di ricerca;**
 - k) ~~dettare i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla Struttura per le attività di cui all'art. 2;~~

- l) disciplinare l'uso dei locali attribuiti alla Struttura, secondo criteri definiti dall'Ateneo in apposito regolamento;
- m) approvare i criteri di utilizzazione del budget assegnato alla Struttura;
- n) cooperare alla gestione delle attività didattiche che vengono svolte dai corsi di studio attivati a Siracusa e formulare proposte per la gestione dei servizi comuni;**
- o) organizzare attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti dei corsi di laurea di Siracusa;**
- p) prestare particolare attenzione alla promozione dell'internazionalizzazione, d'intesa con i direttori dei dipartimenti interessati;**
- q) avanzare proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature presso la sede di Siracusa;**
- r) gestire le aule e le infrastrutture funzionali alla didattica e collaborare all'organizzazione dei corsi di studio presso la Struttura;**
- s) esercitare ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente attribuiscono alle strutture didattiche speciali;
- t) proporre **agli organi competenti dell'Ateneo** ~~al Consiglio del dipartimento di riferimento,~~ ai sensi dell'art. ~~1214,~~ le eventuali modifiche all'ordinamento della Struttura;
- u) ~~proporre al dipartimento di riferimento l'attivazione di assegni di ricerca e di borse di ricerca a carico dei fondi della Struttura.~~

~~2. Il Consiglio può delegare alla Giunta le proprie funzioni, ad eccezione delle funzioni di cui alle lettere: a - c - h - i - j - k - l - m - o del precedente comma.~~

Art. 8 6

Funzionamento degli organi collegiali della Struttura

Per ciò che concerne il funzionamento degli organi collegiali della Struttura, il presente ordinamento rimanda alle norme del Regolamento di Ateneo. **I verbali degli organi collegiali verranno trasmessi ai dipartimenti interessati e agli uffici competenti.**

~~Art. 7~~

~~Il presidente~~

~~1. Il presidente è il responsabile della Struttura. Il presidente è eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno componenti il Consiglio della Struttura, secondo le modalità previste nel capo A del titolo V (artt. 43, 44, 45 e 46) del regolamento elettorale di Ateneo relativamente al direttore di dipartimento.~~

~~2. Il presidente designa tra i professori di ruolo componenti il Consiglio un vicepresidente, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il vicepresidente viene nominato con decreto del rettore.~~

~~Art. 8~~

~~Attribuzioni del presidente~~

~~Il presidente:~~

- ~~a) convoca e presiede la Giunta;~~
- ~~b) convoca e presiede il Consiglio, e ne attua le deliberazioni, curando la conservazione dei verbali;~~
- ~~c) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo alla Struttura, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;~~

- ~~d) assume le iniziative e svolge le attività necessarie per il normale funzionamento della Struttura che non sono attribuite al Consiglio, a cui presenta annualmente un rendiconto delle attività svolte;~~
- ~~e) esercita ogni altro compito che lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo attribuiscono al direttore di dipartimento.~~

Art. 9 **Giunta**

- ~~1. La Giunta è formata da sei docenti incardinati nella Struttura e, in particolare, da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori; oltre che dal presidente.~~
- ~~2. L'elezione dei componenti della Giunta avviene nel rispetto delle modalità indicate in seno al capo B (art. 47-50) del Regolamento elettorale di Ateneo, relativo all'elezione dei componenti della Giunta dipartimentale.~~
- ~~3. I componenti della Giunta durano in carica quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.~~
- ~~4. La Giunta si riunisce, di norma, prima del Consiglio di Struttura ed ogni volta che il Presidente o almeno un terzo dei componenti della Giunta lo ritengano necessario.~~
- ~~5. Alle riunioni della Giunta partecipano, senza diritto di voto, il presidente del Corso di laurea.~~
- ~~6. La Giunta coadiuva il presidente nel preliminare approfondimento delle questioni da sottoporre al Consiglio, nonché nella esecuzione delle delibere consiliari.~~

Art. 10 9 **Segretario del Consiglio**

- ~~1. Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio della Struttura sono svolte dal docente indicato di volta in volta dal presidente tra i componenti del medesimo Consiglio.~~

Art. 11 **La Commissione didattica**

- ~~1. La Commissione didattica è composta da:~~
 - ~~a) — sei docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti del Consiglio della Struttura;~~
 - ~~b) — sei rappresentanti degli studenti individuati, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo alla Struttura, tra tutti gli studenti regolarmente iscritti a tali corsi, alla data di indizione delle elezioni.~~
- ~~2. Le modalità di elezione dei sei docenti e dei sei rappresentanti degli studenti componenti della Commissione didattica sono rispettivamente quelle stabilite dal capo C (artt. 51-54) e dal capo D (artt. 55-58) del titolo V del regolamento elettorale di Ateneo relativamente all'elezione dei rappresentanti dei docenti e all'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale.~~
- ~~3. I docenti componenti della Commissione paritetica per la didattica durano in carica quattro anni; i rappresentanti degli studenti componenti della Commissione didattica durano in carica due anni. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta.~~
- ~~4. L'istituzione della Commissione didattica avviene senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.~~

~~5. La Commissione didattica svolge compiti consultivi nei confronti della Commissione paritetica dipartimentale del dipartimento di riferimento, formulando pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse della Struttura.~~

~~6. La Commissione didattica è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.~~

Art. 10 ~~12~~

Gestione amministrativo contabile della Struttura

1. Per il proprio funzionamento, la Struttura disporrà delle risorse assegnate dal Consiglio di amministrazione, dei contributi erogati ~~da strutture universitarie o~~ da enti pubblici o privati, di fondi pubblici e privati per il finanziamento di ~~progetti inerenti le finalità~~ **iniziative presso la sede** della Struttura e di ogni altra entrata acquisita dalla Struttura.

2. La Struttura, ai sensi dell'art. 23, comma 3, dello Statuto, ha autonomia amministrativa e gestionale nei limiti fissati dai Regolamenti di Ateneo e da appositi manuali, ~~nel rispetto dell'accordo con transazione di cui all'art. 2.~~

3. Il presidente della Struttura è dotato di poteri gestionali ed organizzativi per perseguire gli obiettivi preposti; pertanto, dispone in modo esclusivo dei poteri autorizzativi e decisionali della spesa.

4. Il presidente della Struttura si avvale di propri uffici per attuare le specifiche attività e adotta quanto necessario per il funzionamento della Struttura con la collaborazione dei funzionari responsabili assegnati alla Struttura; gli uffici amministrativi e contabili adottano gli atti consequenziali.

Art. 11 ~~13~~

Personale

Alla Struttura è assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attività istituzionali, coordinato da un funzionario, individuato dal Direttore generale, sentito il Presidente della Struttura, che collabora con quest'ultimo al fine di assicurare il migliore funzionamento della Struttura stessa.

Art. 12 ~~14~~

Modifiche dell'ordinamento

Ogni eventuale modifica del presente ordinamento deve essere approvata con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, **anche** su proposta del Consiglio della Struttura ~~e del Consiglio del dipartimento di riferimento.~~

Art. 13 ~~15~~

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente ordinamento valgono le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.

Regolamento elettorale di Ateneo

Titolo I – Principi generali

Articolo 1 – Contenuto del regolamento

1. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le procedure di elezione degli organi e delle cariche accademiche dell'Ateneo.

Articolo 2 – Calendario delle elezioni degli organi dell'Ateneo

1. Il decano dei professori ordinari, su invito del Senato accademico, indice le elezioni del rettore e stabilisce le date delle votazioni in modo che le stesse siano comprese tra il centottantesimo e il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del mandato del rettore in carica, periodo entro il quale devono comunque essere concluse le operazioni di voto.

2. Il rettore indice le elezioni per le componenti elettive in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nel Nucleo di valutazione e fissa le date delle votazioni nel periodo compreso tra il centonovantesimo e il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato di ciascuna componente, con esclusione dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

3. La procedura di individuazione delle componenti non elettive in Consiglio di amministrazione, previste dall'art. 8, comma 2, lett. b) e c) dello Statuto, deve concludersi entro il 15 luglio antecedente la scadenza del mandato.

Titolo II – Elezione del rettore

Articolo 3 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane.

2. Hanno diritto all'elettorato attivo:

a) tutti i docenti dell'Ateneo che rivestano tale qualifica alla data di indizione delle elezioni;

b) tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni;

c) tutti i rappresentanti degli studenti presenti in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e alle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola, alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 4 – Voto ponderato del personale tecnico-amministrativo al fine dell'elezione del rettore

1. I voti del personale tecnico-amministrativo contribuiscono all'elezione del rettore in misura ponderata corrispondente al 20% del numero dei docenti aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore.

Articolo 5 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del rettore sono indette dal decano dei professori ordinari, su invito del Senato accademico, con atto contenente l'indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto, nonché del numero dei seggi e dell'ubicazione degli stessi.

Articolo 6 – Commissione elettorale

1. Il Senato accademico nomina una Commissione elettorale composta da:

a) il decano dei professori ordinari;

b) un professore associato;

c) un ricercatore, anche a tempo determinato;

d) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario;

e) uno studente, designato dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico.

La Commissione è presieduta dal decano dei professori ordinari, che sarà affiancato da un vicepresidente eletto dalla Commissione nel suo seno.

2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale di Ateneo, raccogliere le proposte di candidatura, organizzare i seggi e sovraintendere alle operazioni di voto, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione del risultato elettorale; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 7 – Presentazione delle candidature

1. Le candidature possono essere proposte non oltre il 35° giorno precedente la data fissata per la prima votazione. Il decano renderà subito noto l'elenco delle candidature mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo.

2. Sarà cura del decano organizzare riunioni affinché i candidati abbiano modo di esporre i propri programmi.

3. I nominativi dei candidati di cui al precedente comma 1 saranno riportati nelle relative schede elettorali; l'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

Articolo 8 – Elenco degli elettori

1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per categoria di appartenenza, viene affisso almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono fare opposizione, entro il 6° giorno precedente le elezioni, alla Commissione elettorale, la quale decide definitivamente in merito almeno due giorni prima della data fissata per le elezioni.

Articolo 9 – Convocazione

1. La convocazione degli aventi diritto al voto per l'elezione del rettore deve precedere di almeno sette giorni la data di inizio delle votazioni.
2. La convocazione è effettuata mediante nota del decano trasmessa, tramite posta elettronica, all'indirizzo telematico istituzionale della struttura di appartenenza dell'elettore. Sarà cura della struttura comunicare la convocazione a ciascun interessato.

Articolo 10 – Seggi elettorali

1. Per l'espletamento delle operazioni di voto saranno costituiti più seggi elettorali, ciascuno composto da:
 - un professore ordinario;
 - un professore associato;
 - un ricercatore, **anche a tempo determinato**;
 - un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario.Tali componenti sono nominati dal decano che indica anche il presidente e il vicepresidente del seggio.
2. Il seggio opera validamente sempre che siano presenti almeno tre dei suoi componenti.

Articolo 11 – Operazioni di scrutinio

1. Il presidente di ciascun seggio, terminate le operazioni di voto, rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale ad esse relativo.
2. La Commissione elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che si svolgeranno in seduta pubblica, sino alla compilazione della graduatoria finale, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 7, dello Statuto.
3. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza prescritta dall'art. 6, comma 7, dello Statuto, è proclamato eletto dal decano.

Articolo 12 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del Senato accademico, indice le elezioni del rettore e fissa le date delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 60 giorni dalla cessazione dalla carica.

Titolo III – Elezioni delle rappresentanze in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione, nel Nucleo di valutazione e nella Consulta degli studenti

Capo A – Elezioni dei rappresentanti in Senato accademico dei direttori di dipartimento, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo

Articolo 13 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per la designazione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento e dei rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari tutti i docenti dell'Ateneo che rivestano tale qualifica alla data di indizione delle elezioni.
2. Ha diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento, i direttori che ricoprano tale carica alla data di indizione delle elezioni.
4. Hanno diritto all'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari i professori di seconda fascia e i ricercatori **anche a tempo determinato** che rivestano tale qualifica alla data di indizione delle elezioni.
5. Ha diritto all'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 14 – Collegi elettorali

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti dei professori associati e dei ricercatori **anche a tempo determinato** in Senato accademico, sono individuate le aree scientifico-disciplinari di cui al D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le suddette elezioni saranno costituiti quattordici distinti collegi, uno per ogni area. I docenti eserciteranno i propri diritti elettorali nell'ambito del collegio corrispondente all'area scientifico-disciplinare a cui appartengono. Risulteranno eletti quattro professori associati e quattro ricercatori, **anche a tempo determinato**, che hanno raggiunto il maggior numero di preferenze, calcolate in percentuale rispetto al numero dei votanti, con priorità per coloro che appartengono alle aree scientifico-disciplinari non rappresentate tra quelle di afferenza della componente dei direttori di dipartimento.

Articolo 15 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti in Senato accademico dei direttori di dipartimento, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, nella composizione prevista dall'art. 7 dello Statuto, sono indette dal rettore con decreto, contenente l'indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi saranno resi noti anche con successivo provvedimento.

Articolo 16 – Commissione elettorale

1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:

- a) un professore ordinario;
- b) un professore associato;
- c) un ricercatore, **anche a tempo determinato**;
- d) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario.

Il rettore indica anche il presidente, che sarà affiancato da un vicepresidente eletto dalla Commissione nel suo seno.

2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale di Ateneo, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovraintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 17 – Candidature dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico-amministrativo in Senato accademico

1. Per l'elezione dei rappresentanti in Senato accademico dei professori associati, dei ricercatori, **anche a tempo determinato**, e del personale tecnico-amministrativo, le candidature possono essere presentate non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.

2. L'Ufficio elettorale provvederà a rendere noti gli elenchi dei candidati, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni. Lo stesso Ufficio renderà, altresì, noto, sempre mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, l'elenco nominativo di tutti i direttori di dipartimento.

3. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori associati e dei ricercatori, **anche a tempo determinato**, i nominativi dei candidati, per ciascuno dei collegi di cui al precedente art. 14, saranno riportati nelle relative schede elettorali; l'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, i nominativi dei candidati, di cui al precedente comma 2, saranno riportati nelle relative schede elettorali; l'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto. Per l'elezione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento, i nominativi di cui al precedente comma 2, saranno riportati nelle relative schede elettorali; l'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

Articolo 18 – Elenco degli elettori

1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per collegio di appartenenza, viene affisso almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.

2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono fare opposizione, entro il 6° giorno precedente le elezioni, alla Commissione elettorale, la quale decide definitivamente in merito almeno due giorni prima della data fissata per le elezioni.

Articolo 19 – Convocazione

1. La convocazione degli aventi diritto al voto per l'elezione delle rappresentanze in Senato accademico di cui al presente capo deve precedere di almeno sette giorni la data di inizio delle votazioni.

2. La convocazione è effettuata mediante nota del rettore trasmessa, tramite posta elettronica, all'indirizzo telematico istituzionale della struttura di appartenenza dell'elettore. Sarà cura della struttura comunicare la convocazione a ciascun interessato.

Articolo 20 – Seggi elettorali

1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti più seggi elettorali, ciascuno composto da:

- un professore ordinario;
 - un professore associato;
 - un ricercatore, **anche a tempo determinato**;
 - un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario.
- Tali componenti sono nominati dal rettore che indica anche il presidente e il vicepresidente del seggio.

2. Il seggio opera validamente sempre che siano presenti almeno tre dei suoi componenti.

Articolo 21 - Operazioni di voto e di scrutinio

1. Il presidente di ciascun seggio, terminate le operazioni di voto darà inizio a quelle di scrutinio, che si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.

2. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli eletti.

Articolo 22 – Individuazione degli eletti

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento in Senato accademico, sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale. Risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi diciotto posti della predetta graduatoria.
2. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori associati e dei ricercatori, ~~anche a tempo determinato~~, in Senato accademico, per ciascun collegio elettorale, sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale. Risulteranno eletti coloro che si saranno utilmente collocati nella predetta graduatoria, nel numero e con le modalità indicate dal precedente articolo 14, comma 2, e nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) i quattordici collegi delle aree scientifico-disciplinari eleggeranno quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori ~~anche a tempo determinato~~;
 - b) l'elezione prioritaria dei docenti delle aree scientifico-disciplinare non rappresentate tra quelle di afferenza dei direttori di dipartimento e, per le rimanenti posizioni, l'individuazione di non più di un docente per area scientifico-disciplinare.
3. Risulteranno eletti coloro che avranno avuto le maggiori percentuali utili per entrare nella graduatoria dei quattro professori associati e dei quattro ricercatori, ~~anche a tempo determinato~~. In caso di parità di percentuali, sia all'interno di un'area, sia nel confronto fra aree diverse, prevarrà il candidato più anziano nel ruolo; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
4. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in Senato accademico, sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale. Risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi due posti della predetta graduatoria. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 23 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale di riferimento e nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 22. Quando la relativa graduatoria sia esaurita o non consenta il rispetto dei superiori criteri, vengono indette elezioni suppletive e fissate le date delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Capo B – Elezione dei rappresentanti degli studenti in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nel Nucleo di valutazione

Articolo 24 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università, alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 25 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nel Nucleo di valutazione sono indette dal rettore con decreto reso pubblico mediante affissione all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Il decreto di indizione contiene l'indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Con successivo provvedimento saranno resi noti il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi.

Articolo 26 – Commissione elettorale

1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:
 - a) un docente, che la presiede;
 - b) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario;
 - c) uno studente, designato dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico.
2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 27 – Liste dei candidati

1. Le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.
2. Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla.
3. Non è ammessa la lista recante denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza.
4. Le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di almeno 75 studenti aventi diritto al voto.
5. Le liste devono, altresì, essere corredate dalle firme autentiche dei candidati per accettazione e dall'indicazione di almeno un presentatore, avente diritto al voto, in qualità di responsabile, con firma autenticata di accettazione da parte dello stesso.
6. Ogni studente può presentare una sola lista.

7. Le liste dei candidati e le firme dei sottoscrittori devono chiaramente indicare il nome e il cognome dello studente, il corso da questi frequentato e il numero di matricola universitaria, laddove esistente.
8. Sono nulle le candidature e le sottoscrizioni che risultino incomplete dei predetti dati.
9. Ogni lista deve comprendere un numero di candidature non superiore al numero dei seggi da attribuire ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 dello Statuto.
10. Le liste dei candidati devono essere presentate presso l'Ufficio elettorale non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
11. L'Ufficio elettorale assegna a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
12. Le liste e le relative candidature, riscontrate regolari dall'Ufficio elettorale, saranno rese note, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
13. Avverso l'esclusione delle liste è ammesso ricorso alla Commissione elettorale, da proporsi entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al responsabile di lista. La Commissione si pronuncia nelle 24 ore successive.

Articolo 27 bis - Propaganda elettorale

1. Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale sono stabilite dalla Commissione elettorale in modo da garantire la parità di trattamento tra le associazioni studentesche interessate iscritte all'Albo.
2. Vengono fissati a cura dell'Università appositi spazi per l'affissione di manifesti elettorali e messe a disposizione aule per lo svolgimento di assemblee.

Articolo 28 – Elenco degli elettori

1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 30 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto sulla base di una dichiarazione scritta dell'Ufficio elettorale, riportata nel verbale delle operazioni di voto.
3. L'elettore viene iscritto, a cura del presidente, in calce all'elenco dei votanti.

Articolo 29 – Seggi elettorali

1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti più seggi elettorali, ciascuno composto da:
 - a) due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, designati dal rettore, che assumono le funzioni di presidente e di segretario;
 - b) tre scrutatori estratti a sorte fra gli studenti che hanno presentato istanza all'Ufficio elettorale non oltre 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.I componenti dei seggi elettorali sono nominati con atto del rettore.
2. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.
3. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata dall'Ufficio elettorale in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e di due supplenti per ciascun seggio.
4. In caso di temporanea assenza del presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal segretario.
5. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il segretario.

Articolo 30 – Operazioni di voto e di scrutinio

1. Alle operazioni di voto possono assistere anche i rappresentanti di lista, i cui nominativi devono essere comunicati all'Ufficio elettorale dal responsabile della relativa lista, almeno quattro giorni prima dell'inizio delle votazioni; i rappresentanti devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista contraddistinta dalla medesima numerazione, non più di uno per seggio.
2. La scheda elettorale è predisposta con l'indicazione, in apposite caselle, delle denominazioni che servono ad individuare le varie liste, secondo l'ordine progressivo loro assegnato.
3. Il voto di lista deve essere espresso dall'elettore in modo non equivoco, con l'apposizione di un segno nello spazio apposito.
4. L'elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della lista votata, scrivendo il nominativo del relativo candidato nello spazio apposito.
5. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno sulla lista prescelta, ma abbia scritto un nominativo appartenente ad una lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto.
6. Nei casi di omonimia sarà cura dell'elettore indicare la data di nascita del candidato prescelto.
7. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
8. In caso di contestazione di un voto, il presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il componente del seggio o il rappresentante di lista che ha sollevato la contestazione formula il suo rilievo nell'apposito verbale. La Commissione elettorale decide in merito.
9. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli eletti.

Articolo 31 – Attribuzione dei seggi

1. L'attribuzione alle varie liste dei sei seggi, per il Senato accademico, dei due seggi, per il Consiglio di amministrazione e dei due seggi, per il Nucleo di valutazione, avviene su base proporzionale.
A tale scopo, la Commissione elettorale:
 - a) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi di lista riportati nei singoli seggi

elettorali;

b) determina il totale dei voti validi riportati da tutte le liste e divide tale totale per sei per il Senato accademico e per due per il Consiglio di amministrazione e per il Nucleo di valutazione, ottenendo in tal modo il quoziente elettorale;

c) assegna ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; nel caso in cui non venissero assegnati tutti i seggi, i seggi residui verranno assegnati alle liste che hanno riportato resti maggiori. In caso di parità dei resti, l'attribuzione del seggio viene effettuata per sorteggio.

2. All'interno di ciascuna lista i seggi conseguiti vengono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

3. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 32 – Completamento del percorso di studi di primo livello

1. I rappresentanti degli studenti in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nel Nucleo di valutazione che conseguano la laurea nel corso del proprio mandato mantengono la carica a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale dell'Università di Catania entro l'anno accademico nel quale hanno conseguito la laurea.

Articolo 33 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti della stessa lista, secondo l'ordine di preferenza.

2. In caso di esaurimento della graduatoria non si darà luogo ad elezioni suppletive.

Capo C - Elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta degli studenti.

Articolo 33 bis – Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i rappresentanti degli studenti in carica, alla data di indizione delle elezioni, nel rispettivo Consiglio di dipartimento o di struttura didattica speciale.

Articolo 33 ter – Operazioni di voto

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti, in carica nei Consigli di dipartimento e di struttura didattica speciale, sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento o dal presidente della struttura didattica speciale, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.

2. Il direttore di dipartimento o il presidente della struttura didattica speciale predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 31 ottobre precedente la scadenza del mandato.

3. E' compito del direttore convocare, anche attraverso posta elettronica, l'assemblea degli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di indizione delle votazioni.

4. L'assemblea sarà presieduta dallo studente rappresentante nel consiglio di dipartimento o di struttura didattica speciale più anziano per anno di iscrizione e, a parità di anno di iscrizione, dallo studente con maggiore anzianità anagrafica. Il presidente dell'assemblea designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

5. Per la validità dell'assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti.

6. La predetta assemblea elegge il rappresentante degli studenti del rispettivo Consiglio di dipartimento o di struttura didattica speciale, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale. Risulterà eletto colui che, nell'ambito della predetta graduatoria, avrà ottenuto il maggior numero di voti.

7. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di iscrizione al corso di studio di appartenenza; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.

8. Il presidente dell'assemblea provvederà a trasmettere il verbale contenente l'esito della votazione al direttore di dipartimento o al presidente della struttura didattica speciale, che proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.

9. È compito del direttore di dipartimento o del presidente della struttura didattica speciale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; il direttore di dipartimento o il presidente della struttura didattica speciale decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

10. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni e durano in carica un biennio, subordinatamente alla durata del mandato di rappresentante nei consigli di dipartimento o di struttura didattica speciale.

Articolo 33 quater – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale.

2. In caso di esaurimento della graduatoria, si darà luogo ad elezioni suppletive.

Titolo IV – Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Nucleo di valutazione (*abrogato*)

Articolo 34 – Elettorato attivo e passivo (*abrogato*)

Articolo 35 – Indizione delle elezioni (*abrogato*)

Articolo 36 – Commissione elettorale (*abrogato*)

Articolo 37 – Presentazione delle candidature (*abrogato*)

Articolo 38 – Elenco degli elettori (*abrogato*)

Articolo 39 – Seggi elettorali (*abrogato*)

Articolo 40 – Operazioni di scrutinio (*abrogato*)

Articolo 41 – Completamento del percorso di studi di primo livello (*abrogato*)

Articolo 42 – Anticipata cessazione dalla carica (*abrogato*)

TITOLO IV BIS - Elezione dei componenti del Collegio di disciplina

Articolo 34 bis – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo, per ciascuna sezione del Collegio di disciplina, i docenti dell'Ateneo che, alla data di indizione delle elezioni, appartengono alla fascia corrispondente alla sezione da eleggere.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo, per ciascuna sezione del Collegio di disciplina, i docenti anche di altri Atenei che, alla data di indizione delle elezioni, appartengono alla fascia corrispondente alla sezione da eleggere.

Articolo 35 bis – Collegi elettorali

1. Ai fini dell'elezione dei componenti delle tre sezioni del Collegio di disciplina, sono costituiti tre distinti collegi, uno per ogni sezione. I docenti eserciteranno i propri diritti elettorali nell'ambito del collegio corrispondente alla fascia a cui appartengono.

Articolo 36 bis – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei componenti del Collegio di disciplina sono indette dal rettore con decreto, contenente l'indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi saranno resi noti anche con successivo provvedimento.
2. Il decreto di indizione delle elezioni viene pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo e comunicato con ogni mezzo idoneo.

Articolo 37 bis – Candidature dei componenti del Collegio di disciplina

1. Per l'elezione dei componenti del Collegio di disciplina, le candidature possono essere presentate non oltre il 15° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
2. L'Ufficio elettorale provvederà a rendere noti gli elenchi dei candidati, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. I nominativi dei candidati, per ciascuno dei collegi, saranno riportati nelle relative schede elettorali; l'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

Articolo 38 bis - Procedura elettorale

1. Per l'indizione delle elezioni, la nomina e composizione della Commissione elettorale, l'elenco degli elettori, la convocazione, i seggi elettorali, le operazioni di voto e di scrutinio si applicano, in quanto compatibili, i corrispondenti articoli previsti dal Titolo III, capo A, per le "*Elezioni dei rappresentanti in Senato accademico dei direttori di dipartimento, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo*".

Articolo 39 bis – Individuazione degli eletti

1. Per ciascun collegio elettorale, sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale.
2. Risulteranno eletti, quali componenti effettivi di ciascuna sezione, i tre docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti, quali componenti supplenti di ciascuna sezione, i due docenti che seguono in ordine di voto.
3. In caso di parità di voti, verrà scelto il più anziano nel ruolo; in caso di parità di decorrenza di anzianità nel ruolo, il più anziano di età. Nel caso in cui abbiano ottenuto voti meno di cinque docenti, si procederà immediatamente a nuova votazione al fine di integrare la composizione della sezione.

Articolo 40 bis – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale di riferimento. Quando la relativa graduatoria sia esaurita, vengono indette elezioni suppletive e fissate le date delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Titolo V – Elezione degli organi del Dipartimento

Capo A – Elezione del direttore del Dipartimento

Articolo 43 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i docenti che afferiscono al dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari a tempo pieno che afferiscono al dipartimento alla data di indizione delle elezioni. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari, e comunque dalla terza votazione, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati a tempo pieno che afferiscono al dipartimento alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 44 – Operazioni di voto

1. Le elezioni del direttore di dipartimento sono indette, su invito del rettore, dal decano dei professori ordinari del Dipartimento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'orario e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il decano predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato del direttore in carica.
3. Almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, gli interessati presentano al decano le proprie candidature accompagnate da un programma. Sarà cura del decano organizzare riunioni affinché i candidati abbiano modo di esporre i propri programmi. Successivamente alla seconda votazione, altri interessati, compresi i professori associati, possono presentare al decano la propria candidatura, almeno cinque giorni prima della data fissata per la terza votazione. Tra la seconda e la terza votazione dovranno intercorrere almeno 7 giorni lavorativi.
4. È, altresì, compito del decano:
 - a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;
 - b) organizzare e presiedere la Commissione elettorale, designando due componenti della stessa tra i docenti afferenti al Dipartimento, che lo affiancheranno nello svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale. Nel caso in cui il decano o i componenti risultino candidati, gli stessi sono sostituiti.
5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 45 – Individuazione dell'eletto

1. Il direttore del dipartimento è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di candidato unico, alla quarta votazione il direttore del dipartimento è eletto a maggioranza dei votanti.
2. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
3. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano, il quale provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
4. L'eletto entra in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 46 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, indice le elezioni del direttore di dipartimento e fissa la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro **30 45** giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Capo B – Elezione dei componenti della Giunta di dipartimento

Articolo 47 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori nella Giunta di dipartimento rispettivamente i professori ordinari, i professori associati ed i ricercatori che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo per l'elezione dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori nella Giunta di dipartimento rispettivamente i professori ordinari, i professori associati ed i ricercatori **a tempo indeterminato** che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni, con esclusione del direttore del dipartimento, componente di diritto.

Articolo 48 – Operazioni di voto

1. Le elezioni dei componenti della Giunta di dipartimento sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore del dipartimento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L'elenco nominativo degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, distinto per categoria di appartenenza, viene comunicato agli stessi, a cura del direttore del dipartimento, anche attraverso posta elettronica, almeno dieci giorni prima

della data delle elezioni.

4. È compito del direttore del dipartimento:

a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;

b) nominare, tra i docenti afferenti al dipartimento, la commissione elettorale, per lo svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale. Il direttore indica il presidente della commissione elettorale.

5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 49 – Individuazione degli eletti

1. Per l'elezione dei componenti della Giunta di dipartimento, sulla base dei voti espressi, saranno formate tre graduatorie finali, una per i professori ordinari, una per i professori associati, una per i ricercatori. Risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi due posti di ciascuna delle predette graduatorie.

2. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.

3. Il direttore del dipartimento proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.

4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 50 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale di riferimento. Quando la relativa graduatoria sia esaurita, il direttore del dipartimento, su invito del rettore, provvederà ad indire elezioni suppletive e a fissare la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.

2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Capo B bis – Elezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca in seno ai Consigli di dipartimento e di struttura didattica speciale

Articolo 50 bis – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato di ricerca che fanno capo a ciascun Dipartimento o struttura didattica speciale, alla data di indizione delle elezioni.

2. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato di ricerca che fanno capo a ciascun Dipartimento o struttura didattica speciale, alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 50 ter – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca in seno ai Consigli dei dipartimenti e di struttura didattica speciale sono indette dal rettore con decreto reso pubblico mediante affissione all'albo telematico dell'Ateneo.

2. Il decreto di indizione contiene l'indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Con successivo provvedimento saranno resi noti il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi.

3. Il rettore fissa le date delle votazioni in concomitanza con le elezioni delle rappresentanze di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento

Articolo 50 quater – Commissione elettorale

1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:

a) un docente, che la presiede;

b) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario;

c) uno studente, designato dai rappresentati in seno al Senato accademico.

2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovraintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 50 quinquies – Presentazione delle liste e delle candidature

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI (Presentazione liste)

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.

2. Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla.

3. Non è ammessa la lista recante denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza.
 4. Le liste dei candidati degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico devono essere corredate dalle firme di almeno 15 studenti aventi diritto al voto.
 5. Le liste devono, altresì, essere corredate dalle firme autentiche dei candidati per accettazione e dall'indicazione di almeno un presentatore, avente diritto al voto, in qualità di responsabile, con firma autenticata di accettazione da parte dello stesso.
 6. Ogni studente può presentare una sola lista.
 7. Le liste dei candidati e le firme dei sottoscrittori devono chiaramente indicare il nome e il cognome dello studente, il corso da questi frequentato, il dipartimento di appartenenza e il numero di matricola universitaria.
 8. Sono nulle le candidature e le sottoscrizioni che risultino incomplete dei predetti dati.
 9. Ogni lista deve comprendere un numero di candidature non superiore al numero dei seggi da attribuire.
 10. Le liste dei candidati devono essere presentate presso l'Ufficio elettorale non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
 11. L'Ufficio elettorale assegna a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
 12. Le liste e le relative candidature, riscontrate regolari dall'Ufficio elettorale, saranno rese note, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
 13. Avverso l'esclusione delle liste è ammesso ricorso alla Commissione elettorale, da proporsi entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al responsabile di lista. La Commissione si pronuncia nelle 24 ore successive.
- RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI DI RICERCA (Presentazione candidature)**
14. Per l'elezione dei rappresentanti dei dottorandi le candidature possono essere presentate non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
 15. L'Ufficio elettorale provvederà a rendere noto l'elenco dei candidati, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Articolo 50 *sexies* – Elenco degli elettori

1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 30 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto sulla base di una dichiarazione scritta dell'Ufficio elettorale, riportata nel verbale delle operazioni di voto.
3. L'elettore viene iscritto, a cura del presidente, in calce all'elenco dei votanti.

Articolo 50 *septies* – Seggi elettorali

1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da:
 - a) due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, designati dal rettore, che assumono le funzioni di presidente e di segretario;
 - b) tre scrutatori estratti a sorte fra gli studenti che hanno presentato istanza all'Ufficio elettorale non oltre 15 giorni prima della data fissata per le elezioni. I componenti dei seggi elettorali sono nominati con atto del rettore.
2. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.
3. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata dall'Ufficio elettorale in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e di due supplenti per ciascun seggio.
4. In caso di temporanea assenza del presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal segretario.
5. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il segretario.

Articolo 50 *octies* – Operazioni di voto e di scrutinio

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

1. Alle operazioni di voto possono assistere anche i rappresentanti di lista, i cui nominativi devono essere comunicati all'Ufficio elettorale dal responsabile della relativa lista, almeno quattro giorni prima dell'inizio delle votazioni; i rappresentanti devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista contraddistinta dalla medesima numerazione, non più di uno per seggio.
2. La scheda elettorale è predisposta con l'indicazione, in apposite caselle, delle denominazioni che servono ad individuare le varie liste, secondo l'ordine progressivo loro assegnato.
3. Il voto di lista deve essere espresso dall'elettore in modo non equivoco, con l'apposizione di un segno nello spazio apposito.
4. L'elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della lista votata, scrivendo il nominativo del relativo candidato nello spazio apposito.
5. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno sulla lista prescelta, ma abbia scritto un nominativo appartenente ad una lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto.
6. Nei casi di omonimia sarà cura dell'elettore indicare la data di nascita del candidato prescelto.
7. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
8. In caso di contestazione di un voto, il presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il componente del seggio o il rappresentante di lista che ha sollevato la contestazione formula il suo rilievo nell'apposito verbale. La Commissione elettorale decide in merito.
9. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli eletti.

RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI DI RICERCA

10. Per le operazioni di voto verrà predisposta una scheda elettorale riportante i nominativi dei candidati di cui al precedente art. 50 *quiquies*, comma 15. L'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

11. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
12. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli eletti.

Articolo 50 *novies* - Attribuzione dei seggi e individuazione degli eletti

1. In base a quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, dello Statuto di Ateneo, nella determinazione complessiva del numero dei rappresentanti da eleggere, pari al 15% dei componenti di ciascun Consiglio di dipartimento, alla data di indizione delle elezioni, con arrotondamento all'unità superiore.

Due rappresentanti verranno eletti tra gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che hanno presentato la candidatura.

2. Nei dipartimenti a cui non afferiscono corsi di dottorato di ricerca, la rappresentanza verrà attribuita alla componente degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.

3. Nei Dipartimenti in cui gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca siano in numero pari o inferiore al numero dei rappresentanti da eleggere non si procede ad elezioni, in quanto la rappresentanza verrà attribuita di diritto.

4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

5. Ai fini dell'attribuzione dei seggi alle liste la Commissione elettorale:

a) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi di lista riportati nei singoli seggi elettorali;

b) determina il totale dei voti validi riportati da tutte le liste e divide tale totale per i seggi da attribuire ottenendo in tal modo il quoziente elettorale;

c) assegna ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; nel caso in cui non venissero assegnati tutti i seggi, i seggi residui verranno assegnati alle liste che hanno riportato resti maggiori. In caso di parità dei resti, l'attribuzione del seggio viene effettuata per sorteggio.

6. All'interno di ciascuna lista i seggi conseguiti vengono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

7. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.

RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI DI RICERCA

8. Risulteranno eletti i candidati che si saranno collocati ai primi due posti della graduatoria finale.

9. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 50 *decies* – Completamento del percorso di studi di primo livello

1. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di dipartimento e nelle strutture didattiche speciali che conseguano la laurea nel corso del proprio mandato mantengono la carica a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale facente capo allo stesso dipartimento o struttura didattica speciale, entro l'anno accademico nel quale hanno conseguito la laurea.

Articolo 50 *undecies* – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti della stessa lista, secondo l'ordine di preferenza.

2. In caso di esaurimento della graduatoria si darà luogo ad elezioni suppletive.

Capo B *ter* – Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di dipartimento

Articolo 50 *duodecies* – Elettorato attivo e passivo

1. Ha diritto all'elettorato attivo tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio presso ciascun dipartimento alla data di indizione delle elezioni.

2. Ha diritto all'elettorato passivo tutto il personale tecnico-amministrativo, in servizio presso ciascun dipartimento alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 50 *terdecies* – Operazioni di voto

1. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno ai Consigli dei dipartimenti sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.

2. Il direttore del dipartimento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.

3. L'elenco nominativo degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo viene comunicato agli stessi, a cura del direttore del dipartimento, anche attraverso posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

4. È compito del direttore del dipartimento:

a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;

b) organizzare la Commissione elettorale, designando un docente che la presiede e due componenti della stessa tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento, per lo svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale.

5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 50 *quaterdecies* – Individuazione degli eletti

1. Sulla base dei voti espressi, sarà formata una graduatoria finale. Risulterà eletto un numero di rappresentanti pari ad un quinto del personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento, alla data di indizione delle elezioni, con l'arrotondamento all'unità superiore e secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria finale.
2. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
3. Il presidente della commissione proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 50 *quindecies* – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, si darà luogo ad elezioni suppletive.

Capo C – Elezione dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica dipartimentale

Articolo 51 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i docenti che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti i docenti a tempo indeterminato che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 52 – Operazioni di voto

1. Le elezioni dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica dipartimentale sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore del dipartimento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L'elenco nominativo degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, distinto per categoria di appartenenza, viene comunicato agli stessi, a cura del direttore del dipartimento, anche attraverso posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
4. È compito del direttore del dipartimento:
 - a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;
 - b) nominare, tra i docenti afferenti al dipartimento, la commissione elettorale, per lo svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale. Il direttore indica il presidente della commissione elettorale.
5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 53 – Individuazione degli eletti

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica dipartimentale, sulla base dei voti espressi, sarà formata una graduatoria finale. Risulteranno eletti sei docenti secondo l'ordine di collocazione nella predetta graduatoria.
2. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
3. Il direttore del dipartimento proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 54 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale di riferimento. Quando la relativa graduatoria sia esaurita, il direttore del dipartimento, su invito del rettore, provvederà ad indire elezioni suppletive e a fissare la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Capo D – Elezione dei rappresentanti degli studenti e del rappresentante dei dottorandi di ricerca nella Commissione paritetica dipartimentale

Articolo 55 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale tutti i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio che fanno capo al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studio che fanno capo al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
3. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per l'elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca nella Commissione paritetica dipartimentale tutti i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 56 – Operazioni di voto

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti e del rappresentante dei dottorandi di ricerca sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore del dipartimento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 31 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L'elenco nominativo di tutti gli aventi diritto all'elettorato passivo, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso, a cura del direttore del dipartimento, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, all'albo telematico dell'Ateneo.
4. Gli aventi diritto all'elettorato passivo che siano esclusi dall'elenco possono chiedere di esservi inseriti, esibendo al direttore del dipartimento una dichiarazione di iscrizione rilasciata dall'Area della didattica.
5. È compito del direttore del dipartimento convocare, anche attraverso posta elettronica, l'assemblea degli aventi diritto al voto per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, nonché l'assemblea degli aventi diritto al voto per l'elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca, entrambe almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni.
6. Ciascuna delle predette assemblee sarà presieduta dallo studente più anziano per anno di immatricolazione e, a parità di anno di immatricolazione, dallo studente con maggiore anzianità anagrafica. Il presidente dell'assemblea designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
7. Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti.
8. Le predette assemblee eleggono rispettivamente i rappresentanti degli studenti ed il rappresentante dei dottorandi di ricerca, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Sulla base dei voti espressi, saranno formate le relative graduatorie finali. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi cinque posti della graduatoria; per l'elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca, risulterà eletto colui che si sarà collocato al primo posto della graduatoria.
9. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.
10. Il presidente di ciascuna assemblea provvederà a trasmettere la delibera contenente l'esito della votazione al direttore del dipartimento, che proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
11. È compito del direttore del dipartimento decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; il direttore del dipartimento decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
12. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 57 – Completamento del percorso di studi di primo livello

1. I rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale che conseguano la laurea nel corso del proprio mandato mantengono la carica a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale facente capo al medesimo Dipartimento entro l'anno accademico nel quale hanno conseguito la laurea.

Articolo 58 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, si darà luogo ad elezioni suppletive.

Titolo VI – Elezione degli organi della Scuola denominata "Facoltà di Medicina"

Capo A – Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Coordinamento della Facoltà Scuola di Medicina

Articolo 59 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di studio di area medica, facenti capo ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà Scuola di Medicina, alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti gli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca di area medica, facenti capo ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà

Scuola di Medicina, alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 60 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Coordinamento della **Facoltà Scuola** di Medicina sono indette dal rettore con decreto reso pubblico mediante affissione all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Il decreto di indizione contiene l'indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Con successivo provvedimento saranno resi noti il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi.
3. Il rettore fissa le date delle votazioni nel periodo compreso tra il centonovantesimo e il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato, con esclusione dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Articolo 61 – Commissione elettorale

1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:
 - a) un docente, che la presiede;
 - b) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario;
 - c) uno studente, designato dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico.
2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 62 – Presentazione delle candidature

1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Coordinamento della **Facoltà Scuola** di Medicina, le candidature possono essere presentate non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
2. L'Ufficio elettorale provvederà a rendere noto l'elenco dei candidati, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. I nominativi dei candidati di cui al precedente comma 2 saranno riportati nelle relative schede elettorali; l'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

Articolo 63 – Elenco degli elettori

1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 30 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto sulla base di una dichiarazione scritta dell'Ufficio elettorale, riportata nel verbale delle operazioni di voto.
3. L'elettore viene iscritto, a cura del presidente, in calce all'elenco dei votanti.

Articolo 64 – Seggi elettorali

1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da:
 - a) due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, designati dal rettore, che assumono le funzioni di presidente e di segretario;
 - b) tre scrutatori estratti a sorte fra gli studenti che hanno presentato istanza all'Ufficio elettorale non oltre 15 giorni prima della data fissata per le elezioni. I componenti dei seggi elettorali sono nominati con atto del rettore.
2. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.
3. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata dall'Ufficio elettorale in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e di due supplenti per ciascun seggio.
4. In caso di temporanea assenza del presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal segretario.
5. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il segretario.

Articolo 65 – Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
2. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli studenti eletti.
3. Risulterà eletto un numero di candidati pari al 15% dei componenti del Coordinamento alla data di indizione delle elezioni, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria finale.
4. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.
5. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 66 – Completamento del percorso di studi di primo livello

1. I rappresentanti degli studenti nel Coordinamento della **Facoltà Scuola** di Medicina che conseguano la laurea nel corso del proprio mandato mantengono la carica a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale, facente capo ai

Dipartimenti raggruppati nella **Facoltà Scuola** di Medicina, entro l'anno accademico nel quale hanno conseguito la laurea.

Articolo 67 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale, a condizione che lo stesso abbia ottenuto almeno un voto.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, si darà luogo ad elezioni suppletive.

Capo B – Elezione dei rappresentanti, nel Coordinamento della **Facoltà Scuola di Medicina, dei coordinatori dei dottorati di ricerca, dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, dei componenti delle Giunte di dipartimento, dei direttori delle scuole di specializzazione, dei direttori dei Dipartimenti assistenziali**

Articolo 68 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, per l'elezione del rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca nel Coordinamento della **Facoltà Scuola** di Medicina, tutti i coordinatori dei dottorati di ricerca che fanno capo ai Dipartimenti raggruppati nella **Facoltà Scuola** di Medicina alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, per l'elezione dei rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale nel Coordinamento della **Facoltà Scuola** di Medicina, tutti i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno capo ai Dipartimenti raggruppati nella **Facoltà Scuola** di Medicina alla data di indizione delle elezioni, ad eccezione dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, in quanto membri di diritto del Coordinamento.
3. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, per l'elezione dei rappresentanti dei componenti delle Giunte di dipartimento nel Coordinamento della **Facoltà Scuola** di Medicina, tutti i componenti delle Giunte dei dipartimenti raggruppati nella **Facoltà Scuola** di Medicina alla data di indizione delle elezioni.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, per l'elezione dei rappresentanti dei direttori delle Scuole di specializzazione nel Coordinamento della **Facoltà Scuola** di Medicina, tutti i direttori delle Scuole di specializzazione che fanno capo ai Dipartimenti raggruppati nella **Facoltà Scuola** di Medicina alla data di indizione delle elezioni.
5. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, per l'elezione dei rappresentanti dei direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria nel Coordinamento della **Facoltà Scuola** di Medicina, tutti i direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria, alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 69 – Operazioni di voto

1. Le elezioni del rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca e dei rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, dei componenti delle Giunte di dipartimento, dei direttori delle Scuole di specializzazione, dei direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria, sono indette, su invito del rettore, dai rispettivi decani, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
 2. Ciascun decano predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
 3. È compito di ciascuno dei decani convocare, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica, l'assemblea degli aventi diritto al voto di propria competenza.
 4. Ciascuna delle predette assemblee è presieduta dal rispettivo decano, il quale designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
 5. Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti.
 6. Le predette assemblee eleggono rispettivamente il rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca, i rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, i rappresentanti dei componenti delle Giunte di dipartimento, i rappresentanti dei direttori delle Scuole di specializzazione, i rappresentanti dei direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria.
- La votazione si svolgerà a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Sulla base dei voti espressi, saranno formate le relative graduatorie finali; per l'elezione del rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca risulterà eletto colui che si sarà collocato al primo posto della graduatoria; per l'elezione dei rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi tre posti della predetta graduatoria; per l'elezione dei rappresentanti dei componenti delle Giunte di dipartimento, risulteranno eletti quattro docenti secondo l'ordine di collocazione nella predetta graduatoria, ma con priorità per i ricercatori universitari che abbiano ottenuto voti; per l'elezione dei rappresentanti dei direttori delle Scuole di specializzazione, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi tre posti della predetta graduatoria; per l'elezione dei rappresentanti dei direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi quattro posti della predetta graduatoria.
7. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
 8. Il presidente di ciascuna assemblea proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
 9. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
 10. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 70 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale di

riferimento. Quando la relativa graduatoria sia esaurita, il decano, su invito del rettore, provvederà ad indire elezioni suppletive e a fissare la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.

2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Capo C – Elezione del presidente del Coordinamento della **Facoltà Scuola di Medicina**

Articolo 71 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i componenti del Coordinamento della **Facoltà Scuola** di Medicina alla data di indizione delle elezioni.

2. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari a tempo pieno ~~che fanno parte del Coordinamento della Facoltà~~ **afferenti ai dipartimenti raggruppati nella Scuola** di Medicina alla data di indizione delle elezioni”.

Articolo 72 – Operazioni di voto

1. Le elezioni del presidente del Coordinamento della **Facoltà Scuola** di Medicina ~~avviene sono indette~~, su invito del rettore, ~~nella prima seduta utile appositamente convocata, almeno cinque giorni prima della stessa, anche attraverso posta elettronica, dal decano dei professori ordinari che fanno parte del Coordinamento,~~ **con atto contenente l'indicazione della data, dell'orario e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.**

2. **Il decano predispone le operazioni di voto in modo che il presidente venga eletto entro 30 giorni dalla data di indizione delle elezioni.** ~~La seduta è presieduta dal decano, il quale designa due docenti fra i partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.~~

3. **Almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, gli interessati presentano al decano le proprie candidature accompagnate da un programma. Sarà cura del decano organizzare riunioni affinché i candidati abbiano modo di esporre i propri programmi. Successivamente alla seconda votazione, altri interessati, possono presentare al decano la propria candidatura, almeno cinque giorni prima della data fissata per la terza votazione. Tra la seconda e la terza votazione dovranno intercorrere almeno 7 giorni lavorativi. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.**

4. **È, altresì, compito del decano:**

a) **convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;**

b) **organizzare e presiedere la Commissione elettorale, designando due componenti della stessa tra i docenti afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella Scuola, che lo affiancheranno nello svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale. Nel caso in cui il decano o i componenti risultino candidati, gli stessi sono sostituiti. Il Coordinamento elegge il presidente, mediante votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.**

5. **È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.**

6. **Il presidente del Coordinamento è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di candidato unico, alla quarta votazione il presidente del Coordinamento è eletto a maggioranza dei votanti.**

Colui che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano, il quale provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.

7. ~~È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.~~

Articolo 73 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, ~~convoca un'apposita seduta del Coordinamento~~ **indice le elezioni del presidente e fissa la data delle votazioni** in modo che il presidente venga eletto entro ~~30~~ **45** giorni dalla cessazione dalla carica.

2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Capo D – Elezione dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica della **Facoltà Scuola di Medicina**

Articolo 74 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i docenti che afferiscono ai Dipartimenti raggruppati nella **Facoltà Scuola** di Medicina alla data di indizione delle elezioni.

2. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti i docenti a tempo indeterminato che afferiscono ai Dipartimenti raggruppati nella **Facoltà Scuola** di Medicina alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 75 – Operazioni di voto

1. Le elezioni dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica della **Facoltà Scuola** di Medicina sono indette, su invito del rettore, dal presidente del Coordinamento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il presidente predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L'elenco nominativo degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, distinto per categoria di appartenenza, viene comunicato agli stessi, a cura del presidente, anche attraverso posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
4. È compito del presidente:
 - a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;
 - b) organizzare e presiedere la Commissione elettorale, designando due componenti della stessa tra i docenti afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella **Facoltà Scuola** di Medicina, che lo affiancheranno nello svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale.
5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 76 – Individuazione degli eletti

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica della **Facoltà Scuola** di Medicina, sulla base dei voti espressi, sarà formata una graduatoria finale. Risulteranno eletti dodici docenti secondo l'ordine di collocazione nella predetta graduatoria.
2. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
3. Il presidente proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 77 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale di riferimento. Quando la relativa graduatoria sia esaurita, il presidente, su invito del rettore, provvederà ad indire elezioni suppletive e a fissare la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Capo E – Elezione dei rappresentanti degli studenti e dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca nella Commissione paritetica della **Facoltà Scuola di Medicina**

Articolo 78 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica della **Facoltà Scuola** di Medicina tutti i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio che fanno capo ai dipartimenti raggruppati nella **Facoltà Scuola** di Medicina alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca nella Commissione paritetica della **Facoltà Scuola** di Medicina tutti i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo ai Dipartimenti raggruppati nella **Facoltà Scuola** di Medicina alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 79 – Operazioni di voto

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti e dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca sono indette, su invito del rettore, dal presidente del Coordinamento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il presidente del Coordinamento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 31 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. È compito del presidente del Coordinamento convocare, anche attraverso posta elettronica, l'assemblea degli aventi diritto al voto per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, nonché l'assemblea degli aventi diritto al voto per l'elezione dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca, entrambe almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni.
4. Ciascuna delle predette assemblee sarà presieduta dallo studente più anziano per anno di immatricolazione e, a parità di anno di immatricolazione, dallo studente con maggiore anzianità anagrafica. Il presidente dell'assemblea designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
5. Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti.

6. Le predette assemblee eleggono rispettivamente i rappresentanti degli studenti ed i rappresentanti dei dottorandi di ricerca, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Sulla base dei voti espressi, saranno formate le relative graduatorie finali. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi dieci posti della graduatoria; per l'elezione dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi due posti della graduatoria.

7. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.

8. Il presidente di ciascuna assemblea provvederà a trasmettere la delibera contenente l'esito della votazione al presidente del Coordinamento, che proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.

9. È compito del presidente del Coordinamento decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; il presidente del Coordinamento decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

10. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 80 – Completamento del percorso di studi di primo livello

1. I rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica della **Facoltà Scuola** di Medicina che conseguano la laurea nel corso del proprio mandato mantengono la carica a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale facente capo ai Dipartimenti raggruppati nella **Facoltà Scuola** di Medicina entro l'anno accademico nel quale hanno conseguito la laurea.

Articolo 81 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale.

2. In caso di esaurimento della graduatoria, si darà luogo ad elezioni suppletive.

Titolo VII – Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio e del presidente del Consiglio di corso di studio, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto

Capo A – Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio con un numero di studenti superiore a cinquecento

Articolo 82 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per ciascun Consiglio di corso di studio tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti al rispettivo corso di studio alla data di indizione delle elezioni.

2. Hanno diritto all'elettorato passivo per ciascun Consiglio di corso di studio tutti gli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, al rispettivo corso di studio alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 83 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio con più di cinquecento studenti sono indette dal rettore con decreto reso pubblico mediante affissione all'albo telematico dell'Ateneo.

2. Il decreto di indizione contiene l'indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Con successivo provvedimento saranno resi noti il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi.

3. Il rettore fissa le date delle votazioni nel periodo compreso tra il centonovantesimo e il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato, con esclusione dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Articolo 84 – Commissione elettorale

1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:

- a) un docente, che la presiede;
- b) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario;
- c) uno studente, designato dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico.

2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 85 – Liste dei candidati

1. Le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.

2. Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla.

3. Non è ammessa la lista recante denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza.

4. Le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di almeno 15 studenti aventi diritto al voto per i corsi di studio con un numero di studenti iscritti inferiore o uguale a 1500, di almeno 20 studenti aventi diritto al voto per i corsi di studio con un numero di studenti iscritti superiore a 1500.

5. Le liste devono, altresì, essere corredate dalle firme autenticate dei candidati per accettazione e dall'indicazione di almeno un presentatore, avente diritto al voto, in qualità di responsabile, con firma autenticata di accettazione da parte dello stesso.
6. Ogni studente può presentare una sola lista.
7. Le liste dei candidati e le firme dei sottoscrittori devono chiaramente indicare il nome e il cognome dello studente, il corso da questi frequentato e il numero di matricola universitaria.
8. Sono nulle le candidature e le sottoscrizioni che risultino incomplete dei predetti dati.
9. Ogni lista deve comprendere un numero di candidature non superiore al numero dei seggi da attribuire, pari al 15% dei componenti di ciascun Consiglio di corso di studio alla data di indizione delle elezioni.
10. Le liste dei candidati devono essere presentate presso l'Ufficio elettorale non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
11. L'Ufficio elettorale assegna a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
12. Le liste e le relative candidature, riscontrate regolari dall'Ufficio elettorale, saranno rese note, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
13. Avverso l'esclusione delle liste è ammesso ricorso alla Commissione elettorale, da proporsi entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al responsabile di lista. La Commissione si pronuncia nelle 24 ore successive.

Articolo 86 – Elenco degli elettori

1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 30 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto sulla base di una dichiarazione scritta dell'Ufficio elettorale, riportata nel verbale delle operazioni di voto.
3. L'elettore viene iscritto, a cura del presidente, in calce all'elenco dei votanti.

Articolo 87 – Seggi elettorali

1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da:
 - a) due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, designati dal rettore, che assumono le funzioni di presidente e di segretario;
 - b) tre scrutatori estratti a sorte fra gli studenti che hanno presentato istanza all'Ufficio elettorale non oltre 15 giorni prima della data fissata per le elezioni. I componenti dei seggi elettorali sono nominati con atto del rettore.
2. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.
3. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata dall'Ufficio elettorale in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e di due supplenti per ciascun seggio.
4. In caso di temporanea assenza del presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal segretario.
5. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il segretario.

Articolo 88 – Operazioni di voto e di scrutinio

1. Alle operazioni di voto possono assistere anche i rappresentanti di lista, i cui nominativi devono essere comunicati all'Ufficio elettorale dal responsabile della relativa lista, almeno quattro giorni prima dell'inizio delle votazioni; i rappresentanti devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista contraddistinta dalla medesima numerazione, non più di uno per seggio.
2. La scheda elettorale è predisposta con l'indicazione, in apposite caselle, delle denominazioni che servono ad individuare le varie liste, secondo l'ordine progressivo loro assegnato.
3. Il voto di lista deve essere espresso dall'elettore in modo non equivoco, con l'apposizione di un segno nello spazio apposito.
4. L'elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della lista votata, scrivendo il nominativo del relativo candidato nello spazio apposito.
5. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno sulla lista prescelta, ma abbia scritto un nominativo appartenente ad una lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto.
6. Nei casi di omonimia sarà cura dell'elettore indicare la data di nascita del candidato prescelto.
7. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
8. In caso di contestazione di un voto, il presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il componente del seggio o il rappresentante di lista che ha sollevato la contestazione formula il suo rilievo nell'apposito verbale. La Commissione elettorale decide in merito.
9. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli eletti.

Articolo 89 – Attribuzione dei seggi

1. L'attribuzione alle varie liste dei seggi per i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, pari al 15% dei componenti di ciascun Consiglio di corso di studio alla data di indizione delle elezioni, con arrotondamento all'unità superiore, avviene su base proporzionale.

A tale scopo, la Commissione elettorale:

 - a) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi di lista riportati nei singoli seggi elettorali;
 - b) determina il totale dei voti validi riportati da tutte le liste e divide tale totale per i seggi da attribuire, ottenendo in tal modo il quoziente elettorale;
 - c) assegna ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;

nel caso in cui non venissero assegnati tutti i seggi, i seggi residui verranno assegnati alle liste che hanno riportato resti maggiori. In caso di parità dei resti, l'attribuzione del seggio viene effettuata per sorteggio.

3. All'interno di ciascuna lista i seggi conseguiti vengono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

4. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.

5. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 90 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti della stessa lista, secondo l'ordine di preferenza.

2. In caso di esaurimento della graduatoria si darà luogo ad elezioni suppletive.

Capo B – Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio con un numero di studenti non superiore a cinquecento

Articolo 91 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per ciascun Consiglio di corso di studio tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti al rispettivo corso di studio alla data di indizione delle elezioni.

2. Hanno diritto all'elettorato passivo per ciascun Consiglio di corso di studio tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, al rispettivo corso di studio alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 92 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio con un numero di studenti non superiore a cinquecento sono indette dal rettore con decreto reso pubblico mediante affissione all'albo telematico dell'Ateneo.

2. Il decreto di indizione contiene l'indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Con successivo provvedimento saranno resi noti il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi.

3. Il rettore fissa le date delle votazioni nel periodo compreso tra il centonovantesimo e il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato, con esclusione dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Articolo 93 – Commissione elettorale

1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:

a) un docente, che la presiede;

b) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario;

c) uno studente, designato dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico.

2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 94 – Presentazione delle candidature

1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio con un numero di studenti non superiore a cinquecento, le candidature possono essere presentate non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.

2. L'Ufficio elettorale provvederà a rendere noto l'elenco dei candidati, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

3. I nominativi dei candidati di cui al precedente comma 2 saranno riportati nelle relative schede elettorali; l'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

Articolo 95 – Elenco degli elettori

1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 30 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.

2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto sulla base di una dichiarazione scritta dell'Ufficio elettorale, riportata nel verbale delle operazioni di voto.

3. L'elettore viene iscritto, a cura del presidente, in calce all'elenco dei votanti.

Articolo 96 – Seggi elettorali

1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da:

a) due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, designati dal rettore, che assumono le funzioni di presidente e di segretario;

b) tre scrutatori estratti a sorte fra gli studenti che hanno presentato istanza all'Ufficio elettorale non oltre 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

I componenti dei seggi elettorali sono nominati con atto del rettore.

2. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.
3. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata dall'Ufficio elettorale in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e di due supplenti per ciascun seggio.
4. In caso di temporanea assenza del presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal segretario.
5. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il segretario.

Articolo 97 – Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
2. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione dello studente eletto.
3. Risulterà eletto un numero di candidati pari al 15% dei componenti di ciascun Consiglio di Corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico alla data di indizione delle elezioni, con arrotondamento all'unità superiore, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria finale.
4. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.
5. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 98 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale, a condizione che lo stesso abbia ottenuto un voto.
2. In caso di esaurimento della graduatoria si darà luogo ad elezioni suppletive.

Capo C – Elezione del presidente del Consiglio di corso di studio

Articolo 99 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio di corso di studio alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio di corso di studio alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 100 – Operazioni di voto

1. L'elezione del presidente del Consiglio di corso di studio avviene, su invito del rettore, nella prima seduta utile appositamente convocata, almeno cinque giorni prima della stessa, anche attraverso posta elettronica, dal decano dei professori ordinari che fanno parte del Consiglio di corso di studio.
2. La seduta è presieduta dal decano, il quale designa due docenti fra i partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.
4. Il Consiglio di corso di studio elegge il presidente, mediante votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.
5. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
6. Colui che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano che provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
7. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 101 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, convoca un'apposita seduta del Consiglio di corso di studio in modo che il presidente venga eletto entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Titolo VIII – Elezioni dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle Scuole di specializzazione e del direttore della Scuola di specializzazione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto

Capo A – Elezione dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle Scuole di specializzazione

Articolo 102 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle Scuole di specializzazione, tutti gli specializzandi regolarmente iscritti alla rispettiva Scuola di specializzazione alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 103 – Operazioni di voto

1. L'elezione dei rappresentanti degli specializzandi sono indette, su invito del rettore, dal direttore della Scuola di specializzazione, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. È compito del direttore convocare, anche attraverso posta elettronica, l'assemblea degli aventi diritto al voto per l'elezione dei rappresentanti degli specializzandi, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni.
4. L'assemblea sarà presieduta dallo specializzando più anziano per anno di iscrizione alla Scuola e, a parità di anno di iscrizione, dallo specializzando con maggiore anzianità anagrafica. Il presidente dell'assemblea designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
5. Per la validità dell'assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti.
6. La predetta assemblea elegge i rappresentanti degli specializzandi, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale. Risulterà eletto un numero di rappresentanti pari al 15% dei componenti del Consiglio della scuola di specializzazione alla data di indizione delle elezioni, con arrotondamento all'unità superiore, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria finale.
7. A parità di voti risulterà eletto lo specializzando più anziano per anno di iscrizione alla Scuola; in caso di ulteriore parità, lo specializzando con maggiore anzianità anagrafica.
8. Il presidente dell'assemblea provvederà a trasmettere la delibera contenente l'esito della votazione al direttore, che proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
9. È compito del direttore decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; il direttore decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
10. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 104 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, si darà luogo ad elezioni suppletive.

Capo B – Elezione del direttore della Scuola di specializzazione

Articolo 105 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio della scuola di specializzazione alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio della scuola di specializzazione alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 106 – Operazioni di voto

1. L'elezione del direttore della Scuola di specializzazione avviene, su invito del rettore, nella prima seduta utile appositamente convocata, almeno cinque giorni prima della stessa, anche attraverso posta elettronica, dal decano dei professori ordinari che fanno parte del Consiglio della scuola di specializzazione.
2. La seduta è presieduta dal decano, il quale designa due docenti fra i partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.
4. Il Consiglio della scuola di specializzazione elegge il direttore, mediante votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.
5. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
6. Colui che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano che provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
7. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 107 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, convoca un'apposita seduta del Consiglio della scuola di specializzazione in modo che il direttore venga eletto entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Titolo IX – Elezione del coordinatore del dottorato di ricerca

Articolo 108

1. L'individuazione del coordinatore del dottorato di ricerca è disciplinata dal regolamento per gli studi di dottorato di ricerca.

Articolo 109 – Operazioni di voto (*abrogato*)

Articolo 110 – Anticipata cessazione dalla carica (*abrogato*)

Titolo X – Elezione del direttore del Centro di ricerca

Articolo 111 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio del centro alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio del centro alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 112 – Operazioni di voto

1. L'elezione del direttore del Centro di ricerca avviene, su invito del rettore, nella prima seduta utile appositamente convocata, almeno cinque giorni prima della stessa, anche attraverso posta elettronica, dal decano dei professori ordinari che fanno parte del Consiglio del centro.
2. La seduta è presieduta dal decano, il quale designa due docenti fra i partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.
4. Il Consiglio del centro elegge il direttore, mediante votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.
5. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
6. Colui che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano che provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
7. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 113 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, convoca un'apposita seduta del Consiglio del centro in modo che il direttore venga eletto entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Titolo XI – Norme comuni

Articolo 114 – Schede elettorali

1. Le schede elettorali, distinte per ciascuna categoria di elettori, devono recare il timbro dell'Università e la firma del presidente o del segretario del seggio elettorale da apporre prima dell'inizio delle votazioni.
2. Sono nulle le schede elettorali:
 - a) che non siano quelle consegnate all'elettore dal componente del seggio o che non risultino bollate e firmate dal presidente o dal segretario;
 - b) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - c) che, nelle elezioni studentesche, esprimano il voto per più di una lista o non offrano la possibilità di individuare la lista prescelta.

Articolo 115 – Svolgimento delle votazioni e operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di voto si svolgono in un unico giorno, ad eccezione di quelle studentesche che si svolgono, di norma, in due giorni. Per queste ultime elezioni, le operazioni di scrutinio avranno luogo il giorno successivo.
2. All'orario di chiusura, gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono egualmente ammessi al voto.
3. I componenti del seggio elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, assicurano il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e la custodia dei materiali di voto fino al completamento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Articolo 116 – Elezioni studentesche

1. Tutte le elezioni delle componenti studentesche devono svolgersi durante il periodo delle attività didattiche.
2. In coincidenza con lo svolgimento delle elezioni studentesche prosegue regolarmente l'attività didattica dell'Ateneo, ad eccezione soltanto degli esami di profitto e di laurea che dovranno essere rinviati. Sono, altresì, sospese le lezioni che dovrebbero tenersi nelle aule adibite a seggi elettorali.

116 bis - Elezioni delle rappresentanze in Senato accademico

In base a quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, lettera b), dello Statuto di Ateneo, nel caso in cui, alla data di indizione delle elezioni, il numero dei dipartimenti risulti uguale o inferiore a 18, non si procede alle elezioni dei rappresentanti dei direttori di dipartimento.

Articolo 117 – Modalità di voto

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. È possibile esprimere una sola preferenza.
3. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
4. Per le elezioni studentesche, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.
5. Le elezioni previste dal presente regolamento possono essere svolte anche con procedure telematiche che garantiscano la libertà e la segretezza del voto, nonché la pubblicità dello scrutinio.

Articolo 118 – Operazioni di voto

1. Il giorno precedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni, i componenti del seggio si riuniscono per ricevere il materiale necessario all'esercizio del diritto di voto (schede, registri, liste dei votanti, materiale di cancelleria, etc.).
2. È compito del presidente del seggio controllare la presenza nel seggio elettorale delle cabine e di tutto quanto si renda indispensabile per assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.
3. Al seggio non possono accedere più di tre elettori contemporaneamente. Coloro che hanno votato devono lasciare il seggio subito dopo la votazione.
4. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, mediante:
 - a) la consegna da parte dell'elettore di un documento valido di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente di guida) al presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell'accertamento della sua identità;
 - b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nell'elenco dei votanti;
 - c) la consegna all'elettore, da parte del presidente o di uno dei componenti del seggio, della scheda elettorale;
 - d) l'entrata dell'elettore nella apposita cabina e l'indicazione sulla scheda, da parte dello stesso, della propria scelta di voto;
 - e) la successiva chiusura della scheda, la riconsegna della medesima al presidente o ad uno dei componenti del seggio, che la introdurrà nell'apposita urna sigillata;
 - f) l'annotazione dell'avvenuta votazione, con la firma dell'elettore, sull'apposita colonna dell'elenco dei votanti.
5. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto.
6. Quando l'impedimento non sia evidente deve essere dimostrato con certificato medico; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore. Il presidente del seggio ne prende nota nel verbale.

Articolo 119 – Elettorato e incompatibilità

1. In materia di elettorato, attivo e passivo, e di incompatibilità, oltre a quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento elettorale, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.
2. È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo colui che si trovi sospeso a seguito di procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale.
3. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche indicate nello Statuto. Tale incompatibilità opera al momento dell'assunzione della funzione e determina il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, deve produrre una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina.

Articolo 120 – Elezioni conseguenti all'anticipata cessazione dalla carica

1. Con riferimento alle cariche di direttore di dipartimento, di presidente di corso di studio, di direttore di scuola di specializzazione e di coordinatore di dottorato di ricerca, nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, l'eletto assume la carica a far data dal decreto di nomina e la mantiene per quattro anni a partire dall'anno accademico successivo alla votazione.

Articolo 121 – Norma transitoria

1. *(abrogato)*
2. In prima applicazione, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, ogni altra elezione che si dovesse rendere necessaria per l'attivazione di organi previsti dallo Statuto si terrà secondo un calendario stabilito dal rettore.
3. Al fine di procedere all'attivazione della consultazione degli studenti di cui all'art. 12 bis dello Statuto di Ateneo, in deroga all'art. 33 bis del presente regolamento, in prima applicazione l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i rappresentanti degli studenti in carica, alla data di indizione delle elezioni, nella rispettiva Commissione paritetica dipartimentale o di struttura didattica speciale.